

## **STUDIO LEGALE IACOBELLI**

ROMA - Via Panama, 74 – Tel. 06/8541439 – Fax 06/8552166  
MILANO - Via Sant'Andrea, 3 – Tel. 02/76005133 – Fax 02/76027478  
NAPOLI - Via Pietro Giannone, 30 – Tel. 081/5992012 – Fax 081/4629016  
BENEVENTO - Corso Garibaldi, 8 - Tel. 0824/24411-24622 – Fax 0824/21719  
Pec [gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com](mailto:gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com)

**Ecc.mo TRIBUNALE DI PRATO**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei  
controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**per**

la sig.ra **DI DONATO MARIA**, nata il 13.01.1979 a S. Antimo (NA) ed ivi residente alla Via A. D'Amodio, 1, CF.: DDNMRA79A53I293O rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli CF: CBLGNM63E17A783V ed Emilio Iacobelli, CBLML79E31A783W, con studio in Roma, Via Panama, 74, che elegge domicilio PEC: [gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com](mailto:gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com) ed [emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it) fax: 06/ 855 2166, giusta mandato a margine del presente atto

**RICORRENTE**

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica, via Trastevere – Roma, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri, 4, Firenze C.A.P. 50100, CF 80039250487, PEC: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it),

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, Sede di Firenze, via Manneli 113 - Firenze, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri, 4, Firenze C.A.P. 50100, CF 80039250487, PEC: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it),

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER LA TOSCANA - Ufficio XI** Sede di Prato, Via di Borgovalsugana 63/b, Prato, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri, 4, Firenze C.A.P. 50100, CF 80039250487, PEC: [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it),

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale



dello Stato, Via degli Arazzieri, 4, Firenze C.A.P. 50100, CF 80039250487, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**l'UFFICIO SCOLASTICO Provinciale PER LA CAMPANIA** , Ufficio VI , ambito territoriale di Napoli in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via degli Arazzieri, 4, Firenze C.A.P. 50100, CF 80039250487, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

nei confronti e di tutti i (potenzialmente) contro interessati, assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase B e C e D del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 (c.d. buona scuola ) a rischio di pregiudizio a seguito dell'eventuale accoglimento del presente ricorso;

**nonché**

nei confronti e di tutti i (potenzialmente) contro interessati, assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase B e C e D del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per **l'anno scolastico 2016/2017** (c.d. buona scuola ) **nonché** tutti i docenti coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'anno 2017-2018 a rischio di pregiudizio a seguito dell'eventuale accoglimento del presente ricorso ;

**per**

- per l'annullamento e/o la disapplicazione, previa sospensione, anche inaudita altera parte:

- a) degli elenchi *“delle assegnazioni e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 scuola primaria”* degli Uffici Scolastici Provinciali, pubblicati in data 29.07.2016, nonché degli elenchi di assegnazioni e dei passaggi del personale docente di ruolo, per l'anno scolastico 2017-2018 scuola primaria degli uffici scolastici Provinciali per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione negli Ambiti Territoriali dalla ricorrente indicati quali sedi preferite (nelle rispettive mobilità);
- b) dell'email ricevuta dalla ricorrente avente ad oggetto la *“notificazione assegnazione/incarico nuova Sede scolastica / Ambito”*, con cui è stato comunicata alla ricorrente l'assegnazione presso l'I.C. BOLZANETO – Genova (AMBITO LIG002) – Tipologia di posto: “Comune”, per il prossimo triennio, nonché dell'email ricevuta dalla ricorrente avente ad oggetto la *“notificazione assegnazione/incarico nuova Sede scolastica / Ambito”*, con cui è stato comunicata alla ricorrente l'assegnazione presso l'I.C. PIER CIRONI – Prato (AMBITO TOS0023) – Tipologia di posto: “Comune”, ;



- c) in ogni caso, con riferimento alla nuova mobilità 2017-2018, del diniego all'assegnazione della ricorrente presso una delle sedi indicate nella domanda di mobilità in virtù del punteggio maturato;
- d) di tutti gli atti e determinazioni compiuti dal MIUR in violazione di legge e/o errore materiale nella formazione della graduatoria finalizzata alle assegnazioni nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
- e) in ogni caso, per il riconoscimento del servizio svolto presso scuole paritarie e pertanto per l'accertamento e declaratoria di illegittimità, nullità ed inefficacia del D.Lgs n. 165/01 della disposizione di cui alle note comuni allegate al sia per quanto riguarda gli impugnati CCNI per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017-2018 nella parte in cui dispone che: *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”* con conseguente diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria sia per la mobilità anno scolastico 2016/2017 sia per la mobilità 2017-2018 del servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale ;
- f) con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento, nella citata graduatoria di mobilità, di ulteriori n. 15 PUNTI (per quanto attiene la mobilità 2016-2017 o, 36 punti per quanto attiene la procedura di mobilità 2017-2018 ) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche presso scuole paritarie/parificate, e conseguente attribuzione , in favore della ricorrente, della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio in mobilità comprensivo del servizio pre-ruolo presso i suddetti istituti.

### IN FATTO

1. La docente Di Donato Maria è coniugata ed è madre dei minori Bottone Giovanni (23.3.2004), Bottone Rossella (30.3.2006) e Bottone Carolina (29.03.2011) ;
2. il marito della docente, sig. Bottone Aldo, è affetto da *“colite linfogranulocitaria”* patologia che, essendo soggetta a recidiva durante i periodi di stress fisico e psichico, consente allo stesso di dedicarsi solo limitatamente alla cura della prole (cfr. doc. n. 15c);
3. la docente, a decorrere dal 1999, ha svolto servizio presso istituti pubblici e scuole paritarie con contratti a tempo determinato;
4. la ricorrente, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento, presentava, nei termini di legge, domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui



all'art. 1, co. 98, lett. c), l. n. 107/15 fase C esprimendo la propria preferenza "per Province" come previsto, ex art. 1, comma 100 della medesima Legge;<sup>1</sup>

5. seguiva, quindi, la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con assegnazione della docente neoassunta, (per l'anno 2015/2016) presso una sede provvisoria, in attesa dell'assegnazione di una sede definitiva da definire a seguito delle c.d. operazioni di mobilità straordinaria territoriale e professionale (su tutti i posti vacanti dell'autonomia inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016), come previsto dalla medesima legge all'art. 1 comma 108 per il personale assunto da graduatorie ad esaurimento come la ricorrente;<sup>2</sup>

6. la Sig.ra Di Donato, pertanto, formalizzava il rapporto di lavoro con il Ministero convenuto sottoscrivendo, in data 26.11.2015, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica a far data dal 26.11.2015, e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio su sede provvisoria; (cfr doc all. n.3 a , 3b, 3c).

7. con la sottoscrizione , in data 8 Aprile 2016, del CCNI mobilità veniva poi previsto all'art. 2 comma 3 un piano di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 così articolato : *"i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale". A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per*

---

<sup>1</sup> La legge n. 107/2015 del 13.07.2015 ha previsto un piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015/2016 al fine di procedere con le assunzioni a tempo interminato dei docenti precari. In particolare il piano di assunzioni ha previsto 4 diverse fasi di assunzione:

- a. FASE ZERO - riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle (GAE) – ovvero graduatorie ad esaurimento - della propria provincia e nelle graduatorie dei concorsi antecedenti a quello del 2012 ( per le quali veniva disposta la soppressione al termine della c.d. fase zero) ;
- b. FASE A – riservata in buona sostanza ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE provinciali nonché ai docenti iscritti nelle graduatorie di concorso relative all'anno 2012,
- c. FASE B – fase nazionale (a differenza della precedente fase che era provinciale) , riservata a tutti i docenti che non rientravano nelle due precedenti fasi provinciali in mancanza di disponibilità di posizioni rispetto alla propria posizione nella GAE provinciale o nella graduatoria del concorso;
- d. FASE C – tale ultima fase veniva riservata ai docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non hanno ricevuto alcuna proposta di assunzione nel corso delle precedenti fasi .

<sup>2</sup> procedura di mobilità, in buona sostanza , articolata (inizialmente) in due fasi - la prima , a domanda , per i docenti neo assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ed in particolare riferita a coloro che hanno potuto concorrere sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno 2015/2016 (ex art. 1 comma 95 L. 107/2015), con precedenza rispetto a questi ultimi ;

- la seconda fase invece, riservata ai docenti assunti nel successivo anno scolastico (2015/2016), per i quali è stata prevista una mobilità obbligatoria ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale A LIVELLO NAZIONALE;



*gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”; (CCNI integrativo concernente mobilità del personale 08/04/2016, art. 2 – cfr all. n. 2a)*

8. In particolare la procedura di mobilità dei docenti veniva così disciplinata:”

- **la Fase A (riservata a domanda) ha previsto per** gli assunti entro il 2014/15 la possibilità di fare **domanda** di mobilità territoriale su scuola DELLA PROVINCIA ASSEGNATA su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE mentre, per gli assunti nell'a.s., 2015/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 2015/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria.”.

- **Fase B della mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata:**

*“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. ...Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza .*

- **FASE C della mobilità su ambito nazionale :**

*“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

- **FASE D della mobilità, riservata a domanda per i quali veniva previsto che** gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero <sup>3</sup> ed A del piano assunzionale 15/16 <sup>4</sup> nonché, SEMPRE A DOMANDA, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fasi B e C

---

<sup>3</sup> Al di fuori del piano straordinario di assunzione .

<sup>4</sup> mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata .



dell'organico dell'autonomia, provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012 potranno, in deroga al vincolo triennale, ***“proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.”***

9. con Ordinanza Ministeriale, Prot. N. 0000241 del 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, (in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.04.2006 ), venivano di fatto ulteriormente differenziate le posizioni/diritti dei docenti interessati <sup>5</sup> ; (Cfr ordinanza prot. N. 241 del 08.04.2016 all. n. 4)

10. la ricorrente, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 107/15, dal CCNI del 08.04.2016 nonché dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, sopra indicate inoltrava diligentemente, nei modi e nelle forme di legge, la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/17; (domanda di mobilità e tabelle prossimità cfr doc all. n. 5)

11. in particolare la ricorrente indicava nella suddetta istanza gli ambiti territoriali di preferenza, indicando le proprie 100 preferenze territoriali e 100 preferenze provinciali secondo il proprio ordine di gradimento su posto comune, nonché in via sempre più residuale quelli più prossimi alla provincia di residenza e successivamente quelli più prossimi alla regione di residenza ed in particolare ( ed in ordine di preferenza territoriale ) i seguenti: 1 Campania Ambito 0017 2 Campania Ambito 0018 3 Campania Ambito 0013 4 Campania Ambito 0016 5 Campania Ambito 0012 6 Campania Ambito 0014 7 Campania Ambito 0019 8 Campania Ambito 0020 9 Campania Ambito 0021 10 Campania Ambito 0015 11 Campania Ambito 0022 12 Campania Ambito 0008 13 Campania Ambito 0007 14 Campania Ambito 0010 15 Campania Ambito 0011 16 Campania Ambito 0009 17 Lazio Ambito 0024 18 Lazio Ambito 0023 19 Lazio Ambito 0022 20 Lazio Ambito 0021 21 Campania Ambito 0023 22 Campania Ambito 0024 23 Campania Ambito 0025 24 Campania Ambito 0026 25 Campania Ambito 0027 26 Campania Ambito 0028 27 Campania Ambito 0001 28 Campania Ambito 0002 29 Campania Ambito 0003 30 Campania Ambito 0005 31 Campania Ambito 0004 32 Campania Ambito 0006 33 Lazio Ambito 0018 34 Lazio Ambito 0017 35 Lazio Ambito 0020 36 Lazio Ambito 0019 37 Molise Ambito 0004 38

---

<sup>5</sup> la norma contrattuale, **attuata con l'OM 241/2016, e con riferimento alla fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento)** alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, ha pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.



Molise Ambito 0003 39 Lazio Ambito 0014 40 Lazio Ambito 0013 41 Lazio Ambito 0015 42 Lazio Ambito 0010 43 Lazio Ambito 0016 44 Lazio Ambito 0001 45 Lazio Ambito 0002 46 Lazio Ambito 0003 47 Lazio Ambito 0004 48 Lazio Ambito 0005 49 Lazio Ambito 0006 50 Lazio Ambito 0007 51 Lazio Ambito 0008 52 Lazio Ambito 0009 53 Lazio Ambito 0012 54 Lazio Ambito 0011 55 Lazio Ambito 0025 56 Lazio Ambito 0026 57 Lazio Ambito 0028 58 Lazio Ambito 0027 59 Molise Ambito 0002 60 Molise Ambito 0001 61 Puglia Ambito 0010 62 Puglia Ambito 0013 63 Puglia Ambito 0014 64 Puglia Ambito 0015 65 Puglia Ambito 0016 66 Basilicata Ambito 0002 67 Basilicata Ambito 0003 68 Basilicata Ambito 0001 69 Basilicata Ambito 0004 70 Basilicata Ambito 0005 71 Abruzzo Ambito 0001 72 Abruzzo Ambito 0002 73 Abruzzo Ambito 0003 74 Abruzzo Ambito 0007 75 Abruzzo Ambito 0006 76 Abruzzo Ambito 0008 77 Abruzzo Ambito 0009 78 Abruzzo Ambito 0010 79 Abruzzo Ambito 0004 80 Abruzzo Ambito 0005 81 Umbria Ambito 0004 82 Umbria Ambito 0005 83 Umbria Ambito 0002 84 Umbria Ambito 0001 85 Umbria Ambito 0003 86 Toscana Ambito 0004 87 Toscana Ambito 0005 88 Toscana Ambito 0006 89 Toscana Ambito 0007 90 Toscana Ambito 0008 91 Toscana Ambito 0009 92 Toscana Ambito 0010 93 Toscana Ambito 0024 94 Toscana Ambito 0025 95 Toscana Ambito 0018 96 Toscana Ambito 0019 97 Toscana Ambito 0001 98 Toscana Ambito 0002 99 Toscana Ambito 0003 100 Toscana Ambito 0022 101 Na Campania Ambito 0017 102 Ce Campania Ambito 0008 103 Lt Lazio Ambito 0024 104 Sa Campania Ambito 0023 105 Av Campania Ambito 0001 106 Bn Campania Ambito 0005 107 Fr Lazio Ambito 0018 108 Is Molise Ambito 0004 109 Rm Lazio Ambito 0014 110 Ri Lazio Ambito 0025 111 Vt Lazio Ambito 0028 112 Cb Molise Ambito 0002 113 Fg Puglia Ambito 0010 114 Pz Basilicata Ambito 0002 115 Mt Basilicata Ambito 0004 116 Aq Abruzzo Ambito 0001 117 Ch Abruzzo Ambito 0007 118 Pe Abruzzo Ambito 0009 119 Te Abruzzo Ambito 0004 120 Tr Umbria Ambito 0004 121 Pg Umbria Ambito 0002 122 Fi Toscana Ambito 0004 123 Gr Toscana Ambito 0009 124 Si Toscana Ambito 0024 125 Pi Toscana Ambito 0018 126 Ar Toscana Ambito 0001 127 Po Toscana Ambito 0022 128 Pt Toscana Ambito 0020 129 Lu Toscana Ambito 0013 130 Ms Toscana Ambito 0016 131 Bo Emilia Romagna Ambito 0001 132 Mo Emilia Romagna Ambito 0009 133 Re Emilia Romagna Ambito 0018 134 Pr Emilia Romagna Ambito 0012 135 Pc Emilia Romagna Ambito 0014 136 Ge Liguria Ambito 0002 137 Sv Liguria Ambito 0005 Province Numero D'ordine Sigla Provincia Ambito Di Partenza 138 To Piemonte Ambito 0009 139 Mi Lombardia Ambito 0021 (Cfr Domanda Di Mobilità All. N. 5)

**12. la ricorrente, in quanto possesso dei titoli per l'insegnamento della lingua INGLESE, sceglieva rispettivamente il posto "comune" ed in subordine poi il posto "lingua";**

\*\*\*\*\*



**- sul MANCATO RICONOSCIMENTO SERVIZIO PARITARIO – MOBILITÀ 2016-2017;**

13. sempre all'atto della presentazione della domanda di Mobilità la ricorrente, ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, allegava una dichiarazione (Allegato d) nella quale precisava gli tutti gli anni di servizio pre-ruolo svolti presso istituti paritari/parificati, , ex art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 : in tale dichiarazione venivano elencate tutti i servizi svolti presso l'istituto paritario; (cfr allegato paritario doc. all. n. 5b)

14. Valutate le singole domande, l'Ufficio Scolastico competente trasmetteva alla ricorrente le relative notifiche di valutazione, comunicando i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed assegnando il relativo punteggio; (cfr documentazione ufficio scolastico comunicazione ai fini della mobilità all. n.6 e decreto trasf. 7 prot. .11091/2016);

15. il punteggio riconosciuto ed attribuito alla ricorrente dal Miur veniva determinato **in 24 punti su posto comune, oltre a n. 6 punti per il comune di ricongiungimento;**

16. il servizio paritario, (secondo quanto illegittimamente previsto dalle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17) in maniera del tutto illegittima, veniva calcolato dal Miur solo per alcuni anni;

17. il MIUR<sup>6</sup> nell'impugnato provvedimento non riteneva di dover riconoscere, purtroppo, il maggior punteggio dovutole per l'intero servizio pre-ruolo , presso scuole paritarie/parificate benché indicati nella domanda di mobilità , riconoscendo lo solo parzialmente;

18. infatti non venivano accreditati dall'Ufficio Scolastico Provinciale ben 5 anni di servizio pre-ruolo svolto (oltre 180 giorni per anno scolastico) sull'errato presupposto, (come indicato dall'OM impugnata) che gli stessi non potevano essere conteggiati ai fini della mobilità benché detti servizi d'insegnamento abbiano per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quelle riconosciute dal MIUR (cfr doc all. n. 8):

---

<sup>6</sup> in violazione anche a quanto disposto nel CCNI applicabile ai docenti per i quali che ai fini del punteggio utile in sede di mobilità verranno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del Dlgs. N. 370 del 19 Giugno 1970 (così come convertito nella Legge n. 576 del 26 Luglio 1970 nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 4910 del D.Lgs 297/94;





19. il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo ha penalizzato la ricorrente nella graduatoria per la **mobilità (2016-2017) di ULTERIORI 15** punti (3 punti x 5 anni) con grave depauperamento delle relative *chances* di trasferimento , in primis, per la provincia di Napoli ;
20. ciò in quanto la previsione contenuta nelle “NOTE COMUNI” riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI ha illegittimamente previsto che: *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*; (cfr doc all. note comuni pag. 71 all. n. 2) ;
21. la ricorrente, con riferimento alla mobilità 2016-2017 avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un maggior punteggio in virtù **servizio paritario svolto quantizzato in ulteriori 15 punti , pertanto per un totale di punti 25 ( 10 + 15 ), oltre 6 punti per il comune ricongiungimento presso l’Ambito del comune di S.Antimo;**
22. il mancato riconoscimento del servizio svolto nel sopra citato istituto paritario ha comportato che la ricorrente ha avuto accesso alla procedura di mobilità senza il punteggio di servizio con **ulteriore** pregiudizio per una possibile assegnazione presso la gli Ambiti e/o Province prescelte ;
23. tanto nonostante la sostanziale e piena equiparazione giuridica dei suddetti istituti gestiti dallo Stato<sup>7</sup> in quanto **inserita in graduatoria con un punteggio inferiore a quello che invece effettivamente le sarebbe spettato;**
24. ad ogni buon conto la ricorrente anche solo in virtù del punteggio riconosciuto dal MIUR avrebbe avuto diritto all’assegnazione presso gli ambiti richiesti;

\*\*\*\*

25. con mail del 23.08.2016, il MIUR comunicava alla ricorrente l’assegnazione presso l’I.C. BOLZANETO – Genova (AMBITO LIG0000002) – Tipologia di posto: “Comune” (cfr. e-mail di assegnazione all. n. 7);

26. dagli elenchi delle assegnazioni resi pubblici sui siti istituzionali, la ricorrente, esclusi i docenti con diritto di precedenza, constatava che numerosi docenti partecipanti (e non) alla medesima fase della procedura di mobilità con un punteggio inferiore, erano stati assegnati negli Ambiti Territoriali della Campania (Napoli in primis), indicati e non assegnati alla docente;

27. successivamente la ricorrente veniva a conoscenza del fatto che anche numerosi docenti (con punteggi inferiori al suo) , **e che avevano espresso l’ambito (presso cui sono poi stati assegnati) in posizione successiva rispetto alla ricorrente e** che

---

<sup>7</sup> ai sensi del “CCNI PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE” siglato in data 8/4/2016, che ha previsto che , al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE” che al punto I (“Anzianità di servizio”), lett. B), prevede “per ogni anno di servizio pre-ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”; (cfr tabella valutazione doc all n. )



avevano proposto ricorso dinanzi al Giudice del lavoro erano stati assegnati presso sedi scolastiche più prossime alla residenza, stante l'illegittimo scorrimento in graduatoria causato da anomalie del c.d. Algoritmo così come confermate dal Tribunale amministrativo ;

28. il non corretto funzionamento del suddetto algoritmo ha consentito l'assegnazione di numerosi posti comuni, (in relazione agli ambiti indicati dalla Sig.ra Di Donato) sia a docenti concorrenti per la medesima fase di assegnazione, ambito nazionale, stessa classe di concorso e medesima tipologia di posto, sia a docenti appartenenti alla medesima fase e/o successiva fase D in graduatoria di mobilità, benché con un punteggio evidentemente inferiore a quello della ricorrente o, se di pari punteggio, più giovani della ricorrente e senza alcun criterio di preferenza (ad es. L. 104/92) ;

29. ed infatti, a seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali delle assegnazioni, la ricorrente ha potuto constatare che numerosi sono i ricorrenti assegnati presso gli ambiti dalla stessa prescelti in via preferenziale, anche con punteggio inferiore o pari a 10 (+ 6 per comune ricongiungimento), anche in virtù dell'illegittima precedenza assegnata a docenti appartenenti alla fase B, come innanzi meglio specificato- (BENCHÈ L'ORDINE DI PREFERENZA FOSSE LO STESSO O ADDIRITTURA INDICATO IN POSIZIONE SUCCESSIVA RISPETTO A QUELLO INDICATO DALLA RICORRENTE), ed in particolare: (cfr doc all. n. 10)

30. **PER QUANTO ATTIENE LA PROVINCIA DI NAPOLI** sono state preferite le seguenti docenti, benché le stesse avessero espresso l'ambito (poi a loro assegnato) in posizione successiva, rispetto a quello espresso dalla ricorrente, anche **appartenenti anche alla fase B** - CAFIERO ANNA 26.10.81 **PUNTI 13** AMBITO 14; CHIANESE SILVANA 12.02.1972 **NAPUNTI 23** AMBITO 13; CALABRESE ANNUNZIATA 23.04.67 **NA PUNTI 17** AMBITO 13; COLANTONI VINCENZINA 09.06.68 **NA PUNTI 15** AMBITO 13; CAMPANILE CHIARA 04.05.78 **NA PUNTI 29** AMBITO 13; CAPECE ANNA 22.06.73 **CE PUNTI 25** AMBITO 16; CERCIELLO ANGELA 12.07.79 **CE PUNTI 24** AMBITO 14; CASTALDO MICHELINA 12.03.75 **NA PUNTI 18** AMBITO 13; DI DONNA MARIA ROSARIA 27.07.78 **NA PUNTI 12** AMBITO 14; DODERO MARILINDA 24.05.77 **NA PUNTI 20** AMBITO 13; DI MARO RAFFAELLA 29.03.84 **NA PUNTI 13** AMBITO 13; DONNARUMMA GIUSEPPINA 01.04.84 **SA PUNTI 25** AMBITO 15;; DI NUNZIO PAOLA 15.02.82 **AV PUNTI 19** AMBITO 14; EDEROCLITE MARIO NA 04.10.83 **PUNTI 17** AMBITO 14; DI SOMMA ANTONIETTA NA 31.05.78 **PUNTI 17** AMBITO 14;; DI VIRGILIO RAFFAELLA 30.08.71 **NA PUNTI 25** AMBITO 13; FREDDO VINCENZA 27.05.82 **NA PUNTI 23** AMBITO 14; LA GATTA LINA



05.01.83 NA **PUNTI 17** AMBITO 14; LAMBERTI SONIA 04.09.65 NA **PUNTI 18** AMBITO 14; LUMIA ALESSIA 27.07.81 NA **PUNTI 12** AMBITO 13; LUONGO GIUSEPPINA NA 11.05.83 **PUNTI 22** AMBITO 15; MALAFRONTA MARIA ROSARIA 30.01.78 NA **PUNTI 15** AMBITO 14;; AMARANTE CARMELA 12.05.75 NA **PUNTI 28** AMBITO 14; MORRA CLAUDIA 15.03.65 NA **PUNTI 17** AMBITO 13; MATARESE DEBORA 27.07.73 NA **PUNTI 18** AMBITO 13; MATTIELLO ANTONIA 29.06.74 ROMA **PUNTI 20** AMBITO 13; NUNZIATA ANNALIA 18.09.81 NA **PUNTI 12** AMBITO 14; NAPOLANO VITTORIA 26.10.83 NA **PUNTI 21** AMBITO 13; PICCOLO GIUSEPPINA 10.06.83 NA **PUNTI 28** AMBITO 14; PICCIULLO ELENA 28.02.80 AV **PUNTI 32** AMBITO 14; PONTICELLI ANGELA 23.08.82 NA **PUNTI 26** AMBITO 13; PUNZOLO IMMACOLATA 30.03.79 NA **PUNTI 29** AMBITO 14; PREBENDA LUCIA 24.08.77 NA **PUNTI 12** AMBITO 13; PURCARO ANTONELLA 03.10.75 **PUNTI 21** AMBITO 14 ; PIRONE SOLANDA 07.06.77 NA **PUNTI 27** AMBITO 13; PISACANE GIUSEPPINA 11.09.73 SA **PUNTI 18** AMBITO 13; PASCUCCI ALESSANDRA 06.08.83 NA **PUNTI 15** AMBITO 14 ; PAVIA PAOLA 03.05.72 NA **PUNTI 21** AMBITO 13; ERRICO MARILENA 13.08.78 NA **PUNTI 17** AMBITO 14; RUSSO EUGENIA 12.11.81 **PUNTI 22** AMBITO 14; IERUASI ROSA 30.05.79 NA **PUNTI 13** AMBITO 14; SCIARPA DANIELA 13.11.76 NA **PUNTI 17** AMBITO 14; IASIO ANTONIO 12.06.76 AV **PUNTI 20** AMBITO 13; SCHETTINO ELENA 20.09.74 NA **PUNTI 12** AMBITO 15; TORTI STEFANIA 12.10.75 NA **PUNTI 15** AMBITO 14; TESSITORE GENEROSO 20.05.75 CE **PUNTI 24** AMBITO 14; VERRENGIA CAPOROSSI CRISTINA 19.02.88 NA **PUNTI 24** AMBITO 14, PUCA ANTONIETTA, Ambito 13, punti 47;

31. **Per la provincia di Caserta:** (Ambiti 007 e 008 ecc.) DELLA VOLPE GIUSEPPINA (ambito 008), punti 34; CEPPARULO RITA, punti 19 , DI RESTA ROSA, punti 15 ,FEOLA MARIA TERESA, punti 17 , LA CANNA ANASTASIA, punti 26 , MOLINARO MARIA, punti 26 ,MARCHITELLI ILARIA, punti 15 ,MARCHIONNE ANTONELLA, punti 17 ,MASSIMO VINCENZO, punti 22 ,MASTROIANNI CHIARA, punti 19 ,PAGLIUCA MARIA LUISA, punti 24 ,PAGANO PIERPAOLA, punti 22 ,PELOSI CARMEN, punti 26, PIROZZI BARBARA, punti 21 , SOLLA ADRIANA, punti 26 , ,TURCHETTO FLORA, punti 29 ,VALENTE SILVANA, punti 20 VITALE LETIZIA, punti 23, CANTISANI MARIACARMELA punti 39, CAIAZZA ANGELA, punti 42, DI DONATO NUNZIA, punti 42, DELLA VOLPE GIUSEPPINA punti 34 .

32. **Per la provincia di Benevento:** BOSCO TERESA, punti 17 ,FUSCIANTE ANNAMARIA, punti 28 ,FETTO NATASCIA, punti 17 ,MANGO ILARIA, punti 34 ,MORTULLO CONCETTA, punti 20 ,IONICO ANNAMARIA, punti 17



,PISCITELLI LAURA, punti 32 ,VOLPE SEFORA, punti 15 ,IZZO ORSOLA, punti 28 ,

33. per quanto attiene la provincia di Roma/ Lazio sono state preferite le seguenti docenti benché le stesse avessero espresso l'ambito (poi a loro assegnato) in posizione successiva , rispetto a quello espresso dalla ricorrente ::
- Fele Anna , Ambito 0004, Punti 24, Formisano Annamaria, Ambito 0001, Punti 25, Galasso Eleonora, Ambito 0016, Punti 27, Musella Maria, Ambito 0006, Punti 28, Capocotta Massimo, Ambito 0008, Punti 30, Baris Katiuscia 03.01.70 Fr **27 Punti** Lazio Ambito 1; Battaglia Salvina 05.03.55 Pa **9 Punti** Lazio 001; Chierchiello Adelina 13.10.58 Ce **21 Punti** Lazio 001; Culla Luisa 20.01.54 Lt **Punti 12 Lazio** 001; Del Core Marianna 14.11.62 Na **13 Puntilazio** 001; Dell'orco Cristina 04.12.69 Rm **24 Punti** Lazio 001; Fabozzo Luisa 14.07.74 Ce **24 Punti** Lazio 001; Ferragina Rachele 20.11.74 Cz **26 Punti** Lazio 001; Golino Maria 24.04.68 Ce **30 Punti** Lazio 008; Guerrieri Simona 19.06.72 Rm **21 Punti** Lazio 001; Geissa Valentina Damiana 05.02.76 Rm **30 Punti** Lazio 001; Lobaudo Marta 30.09.78 Rc **15 Punti** Lazio 001; Lamia Tiziana 31.03.71 Tp **23 Punti** Lazio 001; Lopreiato Maria Tiziana 07.08.83 Vv **Punti 5** Lazio 008; Lorenzo Domenica 11.09.63 Vv **Punti 20** Lazio 001; Macari Pasqualina Fr 04.10.71 **15 Punti** Lazio 001; Magnetta Anna Ce 16.03.66 **30 Punti** Lazio 008; Milani Michela 23.11.70 Rm **23 Punti** Lazio 001; Monastero Vitalba 18.04.79 Pa **20 Puntilazio** 008; Mereu Rosa 08.02.68 Nu **27 Punti** Lazio 001; Musacchio Teresa 01.04.75 Kr **27 Punti** Lazio 008; Mazzarella Teresa 15.05.66 Rm **12 Punti** Lazio 008; Angelino Paola 14.06.69 Na **18 Punti** Lazio 001; Iannone Teresa 22.12.77 Na **26 Punti** Lazio 001; Napoli Francesca 15.07.83 Cz **16 Punti** Lazio 011; Nusdeo Lucia 14.09.65 Vv **12 Punti** Lazio 001; Piccirillo Nicoletta 08.12.62 Ce **21 Punti** Lazio 001; Piacenza Adele 08.09.71 Na **21 Punti** Lazio 001; Pera Roberta 03.09.80 Rm **28 Punti** Lazio 001; Portanova Luisa 18.06.75 Na **24 Punti** Lazio 001; Pezzella Anna 08.12.70 Na **21 Punti** Lazio 001; Orofino Mariagrazia 23.06.66 To **21 Punti** Lazio 001; Sansiviero Claudia 13.12.79 Sa **24 Punti** Lazio 001; Tommaso Maria 25.06.63 Ag **12 Punti** Lazio 001; Varquez Patrizia 22.12.87 Na **0 Punti** Lazio 001; Zeppetelli 22.03.78 To **15 Punti** Lazio 001; Bruni Rita Con Punti 0 Nell'ambito Lazio 0012; Bortolini Ilaria Con Punti 7, Nata Il 23/01/1987, Presso L'ambito Lazio0007; Cacciapuoti Clelia Con Punti 5 Presso L'ambito Lazio 0006; Caruso Simona Con Punti 0 Presso L'ambito Lazio 0016; Cotroneo Daniela Con Punti 0 Presso L'ambito Lazio 0005; Cavaliere Marianna Con Punti 3 Ambito Lazio 0016; Galdiero Anna Con Punti 3 – Ambito Lazio 0006, Lobaudo Marta – 30.09.1978 – Fase C, Punteggio 15 – Ambito Assegnato 0001; Guerrieri Concetta, 09.02.1976 (Rg) – Fase C –



Punteggio 17, Ambito Assegnato Lazio 0001; Battaglia Salvina, 05.03.1955 (Pa) – Fase C – Punteggio 9, Ambito Assegnato Lazio 0001; Culla Luisa, 20.01.1954 (Lt) – Fase C – Punteggio 12, Ambito Assegnato Lazio 0001; Del Core Marianna, 14.11.1962 (Ce) – Fase C – Punteggio 13, Ambito Assegnato Lazio 0001; Chierichiello Adelina, 13.10.1958 (Ce) – Fase C – Punteggio 21, Ambito Assegnato Lazio 0001, Tardi Maria, Punti 42, Tremante Michela, Punti 42, Torre Cristina Rosa , Punti 36 , Tortolano Angela , Punti 42, Traetto Silvia, Punti 36, Tassani Michela , Punti 33, Tozzi Carla , Punti 32 , Valeo Cinzia, Punti 36, Avolicino Sabrina, Punti 35, Villelli Barbara , Puti 36 ;

\* \* \* \* \*

34. addirittura, in violazione delle precedenza prevista dall'O.M. 241/2017 la  
ricorrente si è vista scavalcata da docenti **appartenenti alla fase D:**

35. - **RUBINO CARMELA** - fase D- Ambito Campania 004, Provincia BN –  
punti 77;

36. 24) Per l'Ambito Lazio invece :

COGNOM E	NOME	TI	PUN	FAS E	Ambito
<u>Gemmiti</u>	<u>Brunella</u>		<u>12</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000017</u>
<u>Boccia</u>	<u>Katia</u>		<u>25</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Bifulco</u>	<u>Angelica</u>		<u>6</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Bosco</u>	<u>Clorinda</u>		<u>0</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Ciacciarelli</u>	<u>Linda</u>		<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000014</u>
<u>Califano</u>	<u>Anna</u>		<u>43</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000014</u>
<u>Comella</u>	<u>Ornella</u>		<u>23</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000009</u>
	<u>Anna</u>				
<u>Camastro</u>	<u>maria</u>		<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Concilio</u>	<u>Angelina</u>		<u>35</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Coppola</u>	<u>Carmela</u>		<u>55</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000009</u>
	<u>Angelapin</u>				
<u>Capasso</u>	<u>a</u>		<u>35</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Ciribè</u>	<u>Claudia</u>		<u>45</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Cardaropol</u>					
<u>i</u>	<u>Gaetana</u>		<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Caramanno</u>	<u>Giusy</u>		<u>18</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Costa</u>	<u>Laura</u>		<u>43</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000015</u>
<u>Iacovacci</u>	<u>Jessica</u>		<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000014</u>
<u>De bartolo</u>	<u>Valerio</u>		<u>16</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Addonisio</u>	<u>Isabella</u>		<u>49</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000015</u>
<u>Adelfio</u>	<u>Rosalia</u>		<u>54</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Dongiacom</u>	<u>Maria</u>				
<u>o</u>	<u>domenica</u>		<u>15</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000011</u>
<u>Diana</u>	<u>Filomena</u>		<u>34</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>De</u>					
<u>prosperis</u>	<u>Debora</u>		<u>31</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000014</u>
<u>De sena</u>	<u>Caterina</u>		<u>41</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Di vaia</u>	<u>Miriam</u>		<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Gadola</u>	<u>Rosanna</u>		<u>9</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Minchillo</u>	<u>Leopolda</u>		<u>22</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Mancini</u>	<u>Marco</u>		<u>27</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Margiotta</u>	<u>Maria</u>		<u>36</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>



	<u>rosaria</u>			
<u>Martucci</u>	<u>Fiorina</u>	<u>32</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Matarrese</u>	<u>Patrizia</u>	<u>53</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Piccolo</u>	<u>Grazia</u>	<u>15</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Petrone</u>	<u>Esterina</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Querzola</u>	<u>Giulia</u>	<u>9</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Oricchio</u>	<u>Valentina</u>	<u>4</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
	<u>Immacolat</u>			
<u>Armenio</u>	<u>a</u>	<u>63</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000011</u>
<u>Sofia</u>	<u>Patrizia</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Tedesco</u>	<u>Rosanna</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Vuolo</u>	<u>Elena</u>	<u>11</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
				<u>LAZ0000004</u>
<u>Vitiello</u>	<u>Antonietta</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	

37. il CCNI, ed in particolare dell'OM n. 241/16, sono del tutto illegittimi (con particolare riferimento alla fase B e D disciplinata dall'art. 6 del CCNI) anche per quanto riguarda le posizioni dei docenti neo immessi in ruolo da concorso 2012, per i quali evidente è la disparità di trattamento con i docenti provenienti da GAE (come già riconosciuto dai Giudici amministrativi, TAR LAZIO IN PRIMIS TAR Lazio, Roma: RR.GG.: 6066/2016, n. 6565/16, 7839/16, 9551/16, e 973416);
38. ed infatti, mentre per i docenti neoimmessi in ruolo da G.M. di concorso è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (fase B della mobilità), per quelli (come la ricorrente) provenienti da GAE è stata negata tale possibilità, ed i docenti sono stati obbligati a presentare domanda di mobilità (e sperare di essere assegnata in uno dei 100 ambiti/province indicate in ordine di preferenza) ed illegittima è altresì la previsione **dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale;**
39. il Ministero ha altresì illegittimamente posto in essere un evidente diversità di trattamento anche tra i docenti assunti prima del 2014 e quelli in data successiva, (come la ricorrente), in quanto solo i primi hanno avuto la precedenza nella scelta delle scuole e degli ambiti, con conseguente impossibilità per la ricorrente ad essere assegnata presso medesima scuola o ambito <sup>8</sup>;
40. del tutto illegittimo è l'operato del Ministero convenuto (in violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. e certamente l'art. 2 comma 3<sup>9</sup> del sopracitato CCNI nonché l'art. 6 <sup>10</sup>) che ha assegnato gli ambiti ai singoli docenti

<sup>8</sup> Ingiustamente garantendo solo ai docenti partecipanti al concorso del 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (1990 e 1999);

<sup>9</sup> i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.

<sup>10</sup> Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;



senza rispettare il corretto scorrimento della graduatoria basato su un punteggio attribuito nella fase del assegnazioni in base al merito e (anche a seguito di richieste in autotutela da parte di numerosi docenti) senza nemmeno rendere noto né l'elenco dei docenti che hanno partecipato alla mobilità, né il numero di posti disponibili per tipologia e provincia, né tantomeno le modalità applicative dei criteri di assegnazione delle sedi in aperta violazione della legge n. 241/90 ;<sup>11</sup>

41. risulta che dopo la pubblicazione dei movimenti Scuola primaria assegnazioni e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI cfr doc all. n. 21 ), sono **residuati negli Ambiti prescelti dalla ricorrente e comunque in quelli provincia di Napoli e Caserta, Salerno Benevento, Avellino, Campania e Lazio ciononostante**, il Miur convenuto ha assegnato ingiustamente la ricorrente presso un ambito lontano centinaia di chilometri senza considerare il previsto ordine di preferenza, e violando comunque il diritto al corretto scorrimento in graduatoria; (elaborazione-flc-cgil-posti-liberi-scuola-primaria-dopo-la-mobilità-2016-2017 all. n. 12)

**- SULLA MOBILITÀ 2017-2018;**

42. a riprova della disponibilità di posti basti pensare che è stata prevista una nuova mobilità a domanda per l'anno 2017-2018;
43. ed infatti, con la sottoscrizione dell' Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato avvio alla mobilità 2017/2018, prevedendo un ulteriore piano di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 ;
44. per tale motivo, la ricorrente (benché conscia dell'illegittimità della precedente mobilità) indicava nella suddetta istanza gli ambiti territoriali secondo il proprio ordine di gradimento su posto comune i Seguenti: 1 Ambito Cam0000017 Campania Ambito 0017 2 Provincia Na Napoli 3 Ambito Laz0000001 Lazio Ambito 0001 4 Ambito Laz0000002 Lazio Ambito 0002 5 Ambito Laz0000003 Lazio Ambito 0003 6 Ambito Laz0000004 Lazio Ambito 0004 7 Provincia Rm Roma 8 Ambito Tos0000004 Toscana Ambito 0004 9 Ambito Tos0000006 Toscana Ambito 0006 10 Ambito Tos0000008 Toscana Ambito 0008 11 Ambito Tos0000007 Toscana Ambito 0007 12 Ambito Tos0000023 Toscana Ambito 0023 13 Ambito Emr0000001 Emilia Romagna Ambito 0001 14 Ambito Emr0000003 Emilia Romagna Ambito 0003 15 Ambito Emr0000018 Emilia Romagna Ambito 0018;

---

<sup>11</sup> né gli Uffici, in ogni caso, anche a seguito dei numerosi ricorsi, hanno fornito in termini generali , anche nei vari Bollettini di assegnazioni , o direttamente alla ricorrente spiegazioni in merito ai criteri utilizzati ai fini di disporre i trasferimenti ;



45. il MIUR , dopo aver verificato i presupposti ed il punteggio (cfr doc. all. n. 11a), assegnava la Sig.ra Di Donato presso l'I.C. PIER Cironi (PO) (AMBITO TOS0000023) – Tipologia di posto: “Comune”;
46. la ricorrente, pertanto, nonostante un punteggio totale di 31 punti (compresi i 6 punti per il comune di ricongiungimento) e la disponibilità di posti vacanti a Napoli e provincia, ancora una volta non otteneva le sedi richieste e veniva scavalcata da docenti con minor punteggio;
47. **altresì , ancora una volta, il MIUR non riteneva di riconoscere il maggior punteggio per il servizio pre - ruolo svolto successivamente all'anno 2008 presso scuole paritarie/parificate che, con riferimento alla nuova mobilità avrebbe dovuto essere calcolato in 36 punti ulteriori , (6 per 6 anni), da aggiungersi ai 31 punti (+ 6 di comune ricongiungimento) ottenuti con riferimento alla mobilità 2017-2018, per un totale di 67 punti; (tabella valutazione titoli impugnata doc. all. n. 2a e allegato tabella valutazione paritario 10)**
48. **la ricorrente pertanto, anche con riferimento alla nuova mobilità avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuti un totale di 73 punti (compresi i 6 di comune ricongiungimento);**
49. **la ricorrente in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del servizio pre – ruolo svolto (e quindi , nonostante i suoi 31 punti + 6 di com. ricong. ) è stata illegittimamente scavalcata da docenti che, a parità di scelta che non risultano avere alcun diritto di precedenza, (con riferimento all'ordine di preferenza) si trovavano in posizione inferiore (benché tutti relativi a trasferimenti interprovinciali ) ed in particolare: (cfr doc all. bollettini 2017-2018 (cfr bollettini mobilità per estratto cfr doc all. n 13a, 13b )**
- **Per quanto attiene la provincia di Roma:**

Cognome	Nome	Scuola/ambito/provincia di destinazione	Punteggio
Esposito	Giulia	Laz0000004 - lazio ambito 0004	24,00
Giliberti	Finisia	Laz0000008 - lazio ambito 0008	0,00
Iossa	Maria rosaria	Laz0000009 - lazio ambito 0009	0,00
Munafo'	Maria grazia	Laz0000009 - lazio ambito 0009	0,00
Ortolano	Anna	Rmee82801t - ponte linari	15,00
Pagano	Vincenza	Rmee847017 - san francesco d'assisi	21,00
Chiaradon	Cinzia	Laz0000004 - lazio ambito 0004	13,00
Gandolfo	Marianna	Laz0000004 - lazio ambito 0004	18,00
Rizzo	Maria	Laz0000004 - lazio ambito 0004	26,00
Ventra	Rosalba	Laz0000005 - lazio ambito 0005	21,00





Vono	Maria	Laz0000002 - lazio ambito 0002	25,00
------	-------	-----------------------------------	-------

\*\*\*\*\*

**- IN SUBORDINE: SUL DINIEGO ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA su posto comune , Inglese;**

50. la ricorrente altresì ha presentato domanda per ottenere l'assegnazione provvisoria (per l'anno 2017-2018) in una sede vicina a quella di residenza avendo la necessità prendersi cura dei propri figli, ma la stessa, del tutto illegittimamente, non veniva accolta (cfr doc. domanda ass. provv. doc. all. n. 15a e 15b e graduatorie assegnazione 16a e 16b);
51. la mancata concessione dell'assegnazione provvisoria è del tutto illegittima in quanto la docente aveva diritto al riavvicinamento richiesto, godendo anche della precedenza riconosciuta dall'art. 8 del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni ai docenti che ha un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18) (cfr doc all. n. 2b );
52. all'uopo , solo a titolo indicativo si evidenzia che , per quanto consta, hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria i seguenti docenti beneficiari di legge n. 100/87 benché posizionati successivamente alla docente Di Donato ed in particolare (elenco non esaustivo ) :
- a) docente Sarnataro Patrizia – posizione 1430 c/o GIUGLIANO 4 -DON GIUSEPPE DIANA ambito 0017 – Posto Comune;**
- b) docente Di Martino Annunziata 28/03/1978 , posizione n. 1452 c/o l'Istituto "G.Pascoli" . P.C. Ambito 0012;**
- c) docente Ascione Susanna – posizione n. 1451 c/o il - s.el. - m. Mazzini – P.C. Ambito 0021**
- d) docente Pianese Teresa Maria Rosaria 07/10/1966 posizionata in graduatoria delle assegnazioni provvisoria al posto n. 1456 ed assegnata presso il S.EL. - E.Montale-Pedemonte ; EH
- e) docente Armonia Orsola - 10/03/1965 , posizione n. 1455 assegnata provvisoriamente c/o la scuola primaria - Maria Badaloni EH;
53. risulta altresì, che vi erano e vi sono posti disponibili nella provincia richiesta su posto “comune” e su inglese, e comunque sia su scuola primaria che su infanzia ; (cfr convocazione del 20 ottobre 2017 da Graduatoria ad Esaurimento Scuola dell'Infanzia posto COMUNE doc all. 25);

\*\*\*\*\*

**- IN SUBORDINE ED IN OGNI CASO: ILLEGITTIMITÀ DELLA PRECEDENZA ASSEGNATA AI DOCENTI NON DI RUOLO CON**



**RIFERIMENTO ALL'ASSEGNAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO IN  
DEROGA (SENZA TITOLO );**

54. la ricorrente , in ogni caso avrebbe dovuto essere assegnata provvisoriamente anche su posti di sostegno in deroga (senza titolo) con precedenza rispetto ai docenti provenienti da GAE e/o da graduatorie di Istituto, (e quindi non di ruolo come la ricorrente), come peraltro avvenuto per l'anno scolastico 2016/2017;
55. ed infatti, con circolare n. circolare MIUR n. 37381 del 29/08/2017 (e, conseguentemente della circolare USR Campania 7703/2017) l'Amministrazione convenuta ha illegittimamente previsto la copertura dei posti disponibili su sostegno (in deroga, ovvero senza titolo) con i docenti non in ruolo provenienti da GAE e/o graduatorie di Istituto; (cfr doc all. n. 26 )
56. risulta che sono stati stipulati nelle province di Napoli e Caserta numerosi contratti a tempo determinato per coprire posti di sostegno rimasti vacanti dopo l'assegnazione ai docenti abilitati, in favore di docenti individuati nelle graduatorie di istituto o nelle GAE, benché privi di abilitazione;
57. inoltre ad oggi risultano disponibili nella provincia di Napoli al mese di Ottobre sono n. 685 su scuola primaria e n. 889 posti su infanzia mentre per la provincia di Caserta ad oggi, sono residuati n. 191 posti su infanzia e n. 321 posti su sostegno;
58. per tale motivo la ricorrente, ha tuttora diritto ad essere assegnata provvisoriamente in uno dei posti vacanti sopra riportati addirittura sia a Napoli che a Caserta !!!!!!! ; (cfr doc all. n. 25 )
59. i suddetti posti avrebbero dovuto essere coperti, con precedenza, dai docenti di ruolo che hanno fatto richiesta di assegnazione provvisoria, pur se non abilitati al sostegno ;

\*\*\*\*\*

**- ULTERIORI MOTIVI di ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI  
IMPUGNATI,**

60. i provvedimenti di assegnazione sono illegittimi anche per contrasto con il dettato dell'art. 6, comma 2 della medesima ordinanza 241 del 2016 che disciplina le movimentazioni del personale docente D. Lgs n. 82/2015 (Codice dell'Amministrazione digitale), in quanto il MIUR non ha provveduto a comunicare gli ambiti di assegnazione nei modi e nelle forme di legge previste; (OM 241/2016)

12

---

<sup>12</sup> Dispone l'art. comma 2 del "Al personale che ha ottenuto il assegnazioni o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE", il M.I.U.R. si vincolava a trasmettere ai docenti gli ambiti di assegnazione per posta elettronica all'indirizzo del portale Istanze On line.



61. peraltro, è costituzionalmente illegittimo e sicuramente violativo di norme imperative avere effettuato le operazioni di mobilità distinguendo i docenti secondo fasi (da 0 a d) sulla base di parametri discriminatori ed ingiustificati anche con riferimento alla quota del 25 % di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale nonché per la parte in cui il MIUR non è stato espressamente subordinata la possibilità di disporre nuove assunzioni solo a seguito dell'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria;
62. in ogni caso, il diritto della ricorrente ancora oggi subisce pregiudizio in quanto, anche a voler considerare future mobilità, il numero di docenti “potenziali contro interessati”, vantanti un punteggio minore o uguale a quello dell’istante, è destinato ad aumentare in considerazione di tutti gli ambiti territoriali che, sebbene non espressi nella domanda di mobilità, spetterebbero alla docente in base alle Tabelle di vicinanza di cui alla Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, le quali stabiliscono delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali;
63. ad ogni buon conto l'ordinanza Ministeriale va disapplicata per la parte in cui , con riferimento alla mobilità 2016/2017 (art. 8 e 2 ), ha pregiudicato la ricorrente in quanto , la stessa, pur non potendo partecipare all'attuazione del piano straordinario di assunzioni e pur precedendo nelle graduatorie i destinatari di tale piano , è stata posposta ai docenti provenienti da GAE , mentre avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento , con le relative priorità, spettante ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, trattandosi di soggetto, al pari di questi ultimi , assunti sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del D.Lgs n. 297/99;
64. al riguardo, ed ad ulteriore conferma della violazione dei principi di trasparenza e della P.A., il Ministero convenuto, non ha mai offerto alcuna spiegazione sulle motivazioni a sostegno del proprio comportamento, né ha indicato alcun riferimento normativo o di contratto in base al quale valutare la precedenza dei docenti che hanno accettato la conciliazione sui docenti cui l'ambito indicato come preferito è stato assegnato all'esito delle procedure di mobilità; (l'ordinanza del 7 dicembre 2016 del Giudice del Lavoro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Consiglio)
65. ed infatti , a riprova della disponibilità di posti vacanti, i seguenti docenti sono stati assegnati a seguito di procedura di conciliazione , benché con un punteggio differente : (cfr doc all. n. 27)
- la sig.ra Avallone Antonietta è stata trasferita dal Lazio alla Campania, punti 24- ambito 14
  - la sig.ra Maisto Teresa è stata trasferita da Mantova in Campania, punti 26- ambito 14;



- la sig.ra Montella Antonella è stata trasferita da Lodi in Campania, punti 28- ambito 18;
  - la sig.ra Basile Teresa, dalla Lombardia a Napoli, punti 21 - Ambito 22 ;
  - il sig. Calabrese Mario dalla Lombardia a Napoli, punti 21 – Ambito 22;
  - la sig.ra Allocca Rosaria dall'Emilia Romagna a Napoli, punti 29 - Ambito 20.
66. gli illegittimi provvedimenti impugnati sono causa di forte disagio e stress per la ricorrente, in quanto l'illegittima assegnazione ha costretto la lavoratrice a doversi allontanare dal marito e dai figli;
67. l'ingiusta assegnazione presso l'Istituto comprensivo I.C. Pier Cironi - 00023 – tipologia di posto: “ Comune ” comporta notevoli spese sia per il quotidiano fabbisogno giornaliero per la stessa ricorrente, sia per le spese di alloggio, nonché per i vari spostamenti che la ricorrente si ritroverebbe a sostenere pur di raggiungere la propria famiglia (per i quali, sin da ora ci si riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni patiti e patiendi);
68. la ricorrente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, si troverebbe costretta ad affrontare notevoli spese per pernottare ed alloggiare presso una diversa abitazione con raddoppio delle spese di gestione familiare , di viaggio , non potendo tra l'altro il marito anche per motivi di lavoro , raggiungere la propria moglie;
69. infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio coniuge - impossibilitato a seguirla a Prato e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare;
70. ed infatti una sistemazione a centinaia di chilometri di distanza dalla propria abitazione in termini di spese oltre a non essere utile al bilancio familiare complessivo, tenuto conto della particolare condizione familiare, non consentirebbe alla ricorrente neppure di sostenere le spese necessarie a tale sistemazione (affitto, ed utenze oltre alle normali spese di vita quotidiana) ;
71. risultano tuttora posti disponibili presso le province della Campania; (cfr doc all. elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-primaria-2017-2018-dopo-trasferimenti-giugno-2017-1 all. n. 12);
72. la Sig.ra Di Donato non ha impugnato immediatamente l'assegnazione in quanto non era in condizione di sostenere le spese legali e comunque nella speranza che il MIUR , anche a seguito delle numerose statuizioni dei Tribunali amministrativi ed ordinari, avrebbe provveduto a rettificare d'Ufficio le assegnazioni illegittime;
73. alla presente controversia si applica, il CCNL docenti – applicabile ratione temporis - ; (cfr doc CCNL docenti all. 21) (cfr legge n. 107/2015 all.n. 18)

Si osserva



## IN DIRITTO

### 1) PROCEDURA DI MOBILITÀ 2016-2017

*A) - illegittimo scorrimento delle graduatorie - disparità di trattamento - violazione ed errata applicazione dell'art. 1 comma 108 della legge 107/15 nonché degli artt. 6, 13 e dell' allegato 1 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8.04.2016 , dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), - irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione ;*

Già solo alla luce di quanto dedotto in punto di fatto è indubbio che il programma predisposto dal MIUR per l'espletamento delle operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente.

Ed infatti, sebbene la ricorrente abbia presentato regolare domanda di mobilità, (allegata al presente ricorso), individuando quale primo ambito la Campania 0013, (e via via gli ulteriori ambiti territoriali, seguendo quello che ha ritenuto essere per sé stessa il miglior criterio di priorità) la stessa è stata ingiustamente assegnata presso l'I.C. Bolzaneto – Genova (AMBITO LIG000002), posto “comune”.

Tanto è accaduto in quanto, come riscontrabile dall'esame della documentazione prodotta, la Sig.ra Di Donato è stata scavalcata nella scelta fatta in ordine di preferenza , da altri docenti con punteggio inferiore al suo e senza alcun diritto di precedenza (Legge n. 104/92 in primis). (graduatorie movimenti docenti nazionali e relative alla provincia di Napoli, Caserta , assegnazioni prodotta all. n. 18)

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, il Ministero resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato alla ricorrente in un posto comune presso un Ambito Territoriale della Provincia di Napoli (ovvero -al più- un posto comune in un Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, Benevento (anche in virtù del criterio di vicinorietà) dalla stessa indicati tra le prime preferenze, stante la presenza di posti disponibili comprovata dall'assegnazione a detti ambiti di docenti con punteggio inferiore come indicato in premessa.

I provvedimenti di assegnazione sono stati adottati in aperta violazione del generale principio dello scorrimento delle graduatorie basato sul merito che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della PA sancito dall'art. 97 della Cost. in quanto l'assegnazione presso un ambito territoriale dello Stato non può prescindere dal rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto ( escluse eventuali precedenza ) .



E' del tutto evidente la violazione dei criteri di preferenza nelle assegnazioni indicati all'artt. 6 <sup>13</sup> e 13 del CCNI mobilità in quanto le assegnazioni sono state "disposte" attraverso un sistema informatico regolato da un algoritmo **con cui MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per la mobilità resi poi nei bollettini riportati dai diversi ambiti territoriali**.

Tra l'altro, a seguito di tale operazione si è potuto verificare che in numerosi ambiti restano tuttora posti liberi, e che docenti che avevano chiesto un determinato ambito (libero) incomprensibilmente non risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze).

Di recente già numerosi Tribunali del Lavoro, chiamati a pronunciarsi su casi simili, hanno accolto i ricorsi presentati dai docenti sulla base degli stessi presupposti di fatto e giuridici di cui al presente ricorso.

In particolare il Tribunale di Taranto con ordinanza del 20.09.2016 nonché il Tribunale di Trani con ordinanza del 14.09.2016 hanno avuto modo di affermare che *"non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato"*. (cfr precedenti giurisprudenziali all. doc. n. 17)

Anche il Tribunale del Lavoro di Salerno ha avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo rilevando che *"appare evidente che la ricorrente nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore"*, ha chiarito che *"risultano (...) illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto le assegnazioni della ricorrente"* (**Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ordinanza del 01.09.2016, n. cron. 22967/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 6183/16 RG**). <sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nella parte dedicata alla fase C, statuisce che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio". L'allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto l'"ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", con specifico riferimento alla fase C ha stabilito che "per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

<sup>14</sup> in altra ordinanza, emessa dal Giudice del Lavoro di Trani, si legge che *"dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi*



Su detti posti la ricorrente aveva inconfutabilmente diritto alla mobilità, stante l'evidente violazione del comma 108 L. 107/2015 (cfr legge 107/2015 all. n. 17) e dell'art 8 comma 1 CCNI 2016/2017 che testualmente dispone: *“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali”*. Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente <sup>15</sup> . (cfr preced. Giurisprud. all.)

#### **ANCORA:**

L'allegato 1 del CCNI del 08.04.2016 ha dettato, per ogni singola fase, *“L'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del(l'intero) personale docente ed educativo”*, con riferimento alla fase C (ossia a quella di rilievo nel presente giudizio) ed ha dapprima previsto l'ordine da seguire nel assegnazioni dei docenti beneficiari delle diverse tipologie di precedenza di cui al precitato art. 13 ma poi ha stabilito che *“per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

---

*ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...) Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che all'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994” (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016, n. cron. 28744/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 5890/16 RG).*

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal Giudice del Lavoro di Taranto, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio nonché di quello deciso dal Giudice di Salerno: *“è pertanto evidente – sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istante all'assegnazione di una serie compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023” (Trib. Civ. Taranto, Sez. Lav., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).*

<sup>15</sup> Ulteriore illegittimità del procedimento seguito dal MIUR può riscontrarsi in relazione all'applicazione della regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito che, in Questa Sede, rileva con particolare riferimento alla sola posizione della ricorrente;



L'OM n. 241/16, poi, nell'indicare le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI, ha disciplinato i termini per le operazioni di mobilità (art. 2), le modalità di presentazione delle domande (art. 3) e la documentazione da produrre (art. 5) nonché gli organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi e le modalità di pubblicizzazione degli esiti (art. 6).<sup>16</sup>

Tanto in spregio alle norme costituzionali, al D.L.vo 297/94, art. 462, 436, 470 e 475 nonché a quelle contrattuali (CCNL e CCNI).

Ma vi è di più !

Come osservato dal Tribunale di Frosinone – Ordinanza n. 9347-2017 del 15 settembre 2017 , anche per il caso che ci occupa , è del tutto evidente la **violazione dell'art. 8, comma 3, CCNI del 12.04.2017 per mancata valutazione dei posti vacanti per effetto dei movimenti in uscita nei trasferimenti del personale educativo.**

**Ben ha osservato il** Giudice che in tale pronuncia ha censurato l'operato delle amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità, a causa della mancata rettifica dei trasferimenti del personale educativo, decretando la violazione dei criteri sanciti dall'art. 8, comma 3 del CCNI sottoscritto in data 12.04.2017 .

**In particolare tale previsione normativa ha disposto che,** relativamente alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, *“sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.”*

Il Tribunale ha correttamente ritenuto, che l'Ambito territoriale provinciale, deve, dapprima, assegnare i trasferimenti sulla base dei posti disponibili nell'organico di diritto, ma, poi, successivamente, deve anche tener conto dei posti che si rendano vacanti in uscita, come conseguenza dei trasferimenti ottenuti da istitutori della Provincia di titolarità per il corrente anno verso nuova Provincia o nuovo Istituto.

\*\*\*\*\*

**B ) DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI INSERITI IN GAE ED QUELLI ASSUNTI A SEGUITO DEL CONCORSO 2012 o , ancora assunti antecedentemente all'anno 2015 – ILLEGITTIMITÀ DELL'OM 241/16 e della riserva garantita a questi ultimi;**

---

<sup>16</sup> In Particolare l'art. 6 ha stabilito che *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il assegnazioni o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (...) 2. Al personale che ha ottenuto il assegnazioni o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”*.





Come detto, le operazioni di mobilità del personale scolastico si sono svolte secondo i criteri previsti in sede di contrattazione collettiva integrativa dell'08.04.2016 applicati all'O.M. 241/2016 emessa in pari data che di fatto hanno stravolto il previgente sistema di mobilità dei docenti previsto dal CCNL , scuola , introducendo un'articolata e, per molti versi (ingiusta) distinzione in fasi (A-B-C-D) e sottofasi (addirittura 8) nell'ambito delle quali ciascuno docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE , G.M. da concorso 2012) nonché a seconda del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato (2014 o 2015).<sup>17</sup>

Detta norma, come già detto, ha violato ed è in contrasto con lo spirito della L.107/2015, in quanto l'assunzione straordinaria su posti dell'organico di potenziamento, ovvero, per posti creati per risolvere la situazione di precariato scolastico, attraverso l'introduzione di una irrazionale diversificazione nel regime giuridico di situazioni uguali, ha limitato la tutela nei trasferimenti in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art.399 D.L. 297/1994, sulla base di una diversificazione basata esclusivamente sull'assunzione precedente o successiva all'a. s. 2014/2015 e sulla "Categoria" di provenienza.

#### **MA VI è di più!**

E' di tutta evidenza che le deroghe operate dall'O.M. 241/16 ha avvantaggia senza ragione docenti provenienti dalle G.M. del 2012 a discapito dei docenti provenienti dalle GAE.

Ed infatti , mentre per i docenti neoimmessi in ruolo da G.M. di concorso è prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (fase B della mobilità) , per quelli (come la ricorrente) provenienti da GAE è stata negata tale possibilità con la conseguenza che la ricorrente

---

<sup>17</sup> Il comma 108 dell'art. 1, l. n. 107/15, dispone che "i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale" ed in particolare , con specifico riferimento alla fase C del piano di mobilità, l'art. 6 CCNI del 08.04.2016 ha previsto che "gli assunti nell'a.s.'15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, proveniente da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" mentre l'Allegato 1 del predetto CCNI precisa che "i docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".



ha dovuto presentare domanda, (e sperare di essere assegnata in uno dei 100 ambiti/province indicate in ordine di preferenza ).

Tanto si pone in contrasto con quanto previsto all'art. 3 della Costituzione ed ha determinato un grave pregiudizio per i docenti assunti da GAE (equiparati per legge a quelli provenienti dal Concorso 2012) e comportato una disparità di trattamento evidente tra docenti immessi in ruolo nello stesso anno(2015/2016) in base al piano straordinario di mobilità.

In buona sostanza il MIUR , in base al CCNI ed all'Ordinanza Ministeriale 241/2016 ha illegittimamente accantonato dei posti a favore degli idonei al concorso 2012 consentendo a questi ultimi di essere esclusi dal piano di mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata nel precedente anno scolastico a differenza dei docenti provenienti da GAE come la ricorrente DOCENTI CON PARITA' DI TITOLI provenienti da graduatorie equivalenti accantonando di fatto ed ingiustamente dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 atteso che i docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016 avrebbero dovuto essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto esclusivamente del punteggio e non dei concorsi 1995,1999 o ancora 2012!

Il MIUR ha infatti introdotto un'ingiusta e discriminante diversificazione di identiche situazioni nonché una disparità di trattamento tra i docenti assunti entro il 2014 e quelli immessi in ruolo in data successiva , consentendo ai primi di entrare "a pettine" con scelta delle scuole e degli ambiti mentre i secondi , come la ricorrente , sono stati costretti a richiedere la mobilità su 100 ambiti e 100 provincie.

#### **Ancora:**

Come evidenziato anche dal Tribunale di Ravenna con Sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017 , Rg.n. 881/2016:"*le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012 , riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE , non appaiono esenti da censure considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza , di merito e di anzianità di servizio , giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenziare incongruenze essenzialmente , docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo , hanno superato docenti collocati da anni ed anni nella AGE e con punteggi doppi ed anche tripli rispetto ai primi. (dunque , a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 , la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla*



***graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti da GAE (analogamente Tribunale Roma Ordinanza 700 c.p.c. ).***

*Ancora:*

La procedura di mobilità prevista dalla legge n. 107/2015, è stata articolata in due fasi , la prima a domanda , per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 che hanno avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art. 1 , con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda è stata invece prevista come obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 , ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale a livello nazionale.

**Anche detta disposizione comporta una disparità di trattamento nella parte in cui differenzia i docenti a seconda dell'anno di assunzione in ruolo (entro il 2014/2015 e nell'anno 2015/2016) consentendo soltanto agli assunti entro 2014/2015 di poter beneficiare per primi dei posti liberi .**

Differenziare le posizioni dei docenti in base all'anno di assunzione appare del tutto discriminatorio è del tutto in violazione dell'art. 3 della Costituzione .

Anche per tale motivo la disposizione del CCNI , di cui all'art. 2 comma 3 dovrà essere dichiarata nulla ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 comma 3 del c.c. e come tale disapplicata .

**In particolare l'OM n. 241/16 ha creato una disparità di trattamento - tra i docenti delle diverse categorie, riconoscendo (solo) agli assunti entro il 2014/15 la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola e (solo) agli idonei del concorso del 2012 di confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l'assegnazione provvisoria, costringendo invece i neoassunti da GAE in fase C del piano assunzionale (ivi compresa la ricorrente) a partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli Ambiti Territoriali nazionali.**

Proprio per tali motivi l'OM n. 241/16 è stata impugnata dinanzi al TAR Roma (RG n. 6565/16, Sez. III Bis, ed RG n. 6780/16) lamentandone la grave illegittimità “*nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti*”, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

**E, benché con ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16 la domanda cautelare sia stata accolta dal TAR adito (che ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti adottati) il Miur ha proseguito con le assunzioni senza tener (adeguatamente) conto della**



**pronuncia dei giudici amministrativi (e senza attendere quantomeno la decisione di merito) che , di fatto, ha prodotto effetti non solo nei confronti dei docenti che hanno presentato ricorso bensì nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura suddetto provvedimento. (cfr ordinanza TAR LAZIO 4720/16 all. n. 17 )**

Ed infatti la sospensione della sua efficacia, disposta dal TAR Roma precludeva al Ministero di adottare ogni e qualsivoglia atto consequenziale rispetto a quello sospeso (vd. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6473 del 06.09.2010; TAR Palermo, Sez. III, sent. n. 2274 del 01.03.2010; TAR Napoli, Sez. I, sent. n. 6586 del 09.07.2007; TAR Bari, Sez. I, sent. n. 24 del 04.01.2001).

Il MIUR era quindi tenuto a sospendere l'intera operazione di mobilità nazionale, con riferimento a tutti i docenti che hanno presentato domanda, in ottemperanza a quanto disposto dalle suddette ordinanze .

Tanto a voler prescindere dal fatto che , in applicazione del CCNI 08.04.2016 sono del tutto inammissibili ed illegittime perché il comma 196 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede espressamente che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla legge **tenuto conto che, in ogni caso, nessuna deroga è espressamente prevista in favore dei docenti provenienti da G.M. assunti entro il 2015/2016 ex lege 107/2015 .**<sup>18</sup>

**ANCORA :**

Del tutto illegittima è anche la disposizione prevista all'art. 1, comma 96, della legge n.107/2015, che ha consentito la partecipazione al piano straordinario di assunzioni anche ai docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 82/2012, anche se non vincitori (benché non previsto nell'art. 13 dello stesso D.M.), così come è illegittima disposizioni relative alla successiva fase D nella parte in cui ha consentito agli assunti da G.M. (DM n. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti nelle fasi B e C (ex lege n. 107/2015) provenienti dalle GAE creando una notevole disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e non . (cfr D.m. 82/2012 all. n. 18)

Ciò in quanto la *lex specialis* della procedura concorsuale, ossia il D.M. 82/2012, non prevedeva la possibilità per gli idonei non vincitori di avere accesso ad un nuovo canale per le immissioni in ruolo.<sup>19</sup> Non v'è dubbio infatti che la *ratio legis* non è quella di

<sup>18</sup> il comma 73, della legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, quali dovessero essere i docenti , assunti nell'anno 2015/2016, a cui doveva applicarsi la mobilità ordinaria in sede provinciale ovvero: oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), anche i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE (quindi senza alcuna distinzione tra queste due categorie). Quindi , qualora il MIUR avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato e/o, meglio, lo avrebbe dovuto precisare ed espressamente indicare.

<sup>19</sup> la graduatoria avrebbe dovuto perdere ogni efficacia una volta assunti tutti i vincitori senza possibilità per i non vincitori di divenire destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato.



concedere benefici al docente, ma garantire al di lui parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose

L'aver consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni, per l'anno scol. 2015/2016, anche agli idonei non vincitori del concorso, di cui al D.M. 82/2012, viola palesemente i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. nella parte in cui ha consentito l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012 privilegiando la loro posizione addirittura rispetto a quella relativa ai docenti provenienti da GAE che si sono visti illegittimamente "occupare" . posizioni vacanti da docenti con minor punteggio . (cfr doc all. n. 10M)

*In buona sostanza con la precedenza data a tutti gli altri docenti, su tutti i posti disponibili, viene meno ogni possibilità di futuri avvicinamenti, a fronte di posti totalmente assegnati. Ciò è il frutto di una ingiustificata penalizzazione dei diritti della ricorrente, causata dalle anzidette fasi di mobilità previste dalla impugnata ordinanza e dal richiamato CCNI.*

La O.M. censurata, inoltre, è in evidente contrasto ed ha un contenuto irragionevole rispetto alla *ratio* ed alle motivazioni della Legge 107/2015, che ha autorizzato un piano straordinario di assunzioni su posti di potenziamento creati appositamente, ma che così facendo vengono assorbiti con precedenza da soggetti con minori titoli, aventi minori precedenze e provenienti dalle G. M. del 2012 e dalla GAE, anche con abilitazioni successive, e minore punteggio della ricorrente.

\* \* \* \* \*

L' O.M. non solo risulta gravemente discriminatorio ed illegittimo, ma è in aperta violazione della Legge e dei principi costituzionali in quanto viola la L. 107/2015 .

Le "nuove" 4 fasi previste dall' 6 del CCNI 2016/2017 illegittimamente differenziano le posizioni dei docenti prevedendo diverse fattispecie in relazione all'anno di assunzione e provenienza .

Tali deroghe operate dalla O.M. 241/2016 sono illegittime perché viziate da violazioni di legge, irragionevolezza, eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi "B" e "C", ai sensi del comma 98 della legge 107/2015 ed avvantaggiano ingiustificatamente e privilegiano i soggetti provenienti dalle GM graduatorie di merito del 2012 (addirittura anche non idonei).

Tale richiamo - integrazione della O.M. 241/2016 con il CCNI sopra richiamato, inoltre, è in contrasto e non può superare la prescrizione del comma 196 della legge 107/2015 ed è pertanto illegittimo perché la suddetta nota recita che *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.



Proprio in ragione di ciò si chiede a Codesto Ecc.mo Giudicante di voler sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti da graduatorie di merito (anche con riferimento alla fase C) venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione così consentendo ai primi di non partecipare alla domanda di mobilità su base nazionale e di richiedere ed ottenere la conferma della sede provvisoria assegnata nell'a.s. 2015/2016.

\*\*\*\*\*

#### **MA VI è PIÙ!**

**D) Illegittimità dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale ;**

Come affermato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 268/2017, l'aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale è illegittima: *"Tale scelta appare pertanto in contrasto con la norma primaria sopra evidenziata, ingiusta, illegittima e ingiustificatamente discriminatoria ed anzi in contrasto anche con lo spirito della L. n. 107/2015"*.

Dunque, ancora una volta è stato accertato in via giudiziale che l'assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali operata dal MIUR con la procedura di mobilità attivata per l'a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l'art. 97 della Costituzione.

Durante la procedura di mobilità avviata per l'a.s. 2016/2017 l'Amministrazione Scolastica doveva quindi garantire a ciascun docente la possibilità di accedere al trasferimento su tutti i posti dell'organico dell'autonomia, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e senza operare alcuna restrizione nei confronti di docenti qualificati che volevano cambiare ordine di scuola.

*Come sostenuto dal Tribunale di Ravenna : "Nel silenzio esplicito della L. n. 107/2015, viene in rilievo il d.lgs. n. 297/1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. L'art. 470, relativo proprio alla mobilità professionale, prevede che specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico." (...)La norma primaria attribuisce quindi un'ampia delega alla contrattazione collettiva, fissando*



*però alcuni invalicabili vincoli. Tra questi vincoli vi è quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche interprovinciale: alle immissioni in ruolo sono riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi. Peraltro, non nuoce osservare come la norma contrattuale collettiva contestata sia andata contro anche la recente prassi contrattuale, posto che il MIUR ha dato atto essere stata indicata nei CCNI relativi alla mobilità degli anni passati, una percentuale di ripartizione al 50 % (tra mobilità professionale e interprovinciale) ciò a conferma della illogicità e della irrazionalità della norma qui oggetto di censura.*

**Ancora:**

Anche con riferimento alla mobilità 2017/2018 ( principi applicabili anche alla mobilità 2016/2017 ), come affermato dal Tribunale di Lanciano con Sentenza n. 167/2017, del 24.07.2017 che la *disposizione contenuta nell'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. "Testo Unico della Scuola), proprio in relazione alla mobilità professionale- prevede: "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".*

Il Tribunale del lavoro di Lanciano ha correttamente affermato che , nonostante sia possibile lasciare la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale, la disposizione sopra riportata invece fissa dei limiti invalicabili, quali appunto "*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi".*

**Tanto è ribadito all'art. 601 del medesimo decreto legislativo laddove, sempre in materia di istruzione prevede che: "1. gli articoli 21 e 33 della legge 5/2/1992, n. 104 concernente l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico . 2. le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo , dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". (provv. trib. Vercelli rg.n. 857/2016 del 12.01.2017)**

Ed infatti, la prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista dal **D. Lgs. 165/2001** (c.d. "*Testo Unico del Pubblico Impiego*").



Principio che deve ritenersi certamente applicabile anche in considerazione del fatto che il legislatore **ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria (anche al fine di contenere la spesa pubblica , a seguito di nuove immissioni).**

Dispone, l'**art. 30, D. Lgs. 165/2001** senza che possa obiettarsi alcunché in particolare che : *"Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. **In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.***

2-bis. *Le amministrazioni, **prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità.***

Tanto viene ribadito anche nell'**art. 6, del D.Lgs. n.165/2001**, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale."*.

L'ingiusta precedenza assegnata alle nuove immissioni in ruolo ha quindi inequivocabilmente sottratto posizioni vacanti alla ricorrente , presso gli ambiti da Lei prescelti , che si è vista illegittimamente privata della possibilità di vedersi assegnata la sede prescelta, addirittura nonostante una esperienza lavorativa di gran lunga superiore rispetto a quella dei nuovi assunti .

\*\*\*\*\*

**3) ILLEGITTIMITÀ MOBILITÀ 2017/2018 perché viziata “a monte” da un precedente illegittimo provvedimento (mobilità 2016-2017) ;**

**in ogni caso: illegittimità mobilità 2017- illegittimo scorrimento delle graduatorie - disparità di trattamento - violazione ed errata applicazione dell'art. 1 comma 108 della legge 107/15 nonché degli artt. 6, 13 e dell' allegato 1 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8.04.2016 , dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), - irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione.**

Premesso che la nullità della precedente procedura di mobilità 2016-2017 per i motivi sopra dedotti rende nulla tutti gli atti ad essa conseguenti e , quindi anche la successiva





mobilità che ha avuto come conseguenza il rigetto della domanda di assegnazioni richiesta dalla ricorrente e l'assegnazione della stessa presso l'I.C. Pier Cironi di Prato anche con la nuova mobilità vi è stata violazione del legittimo scorrimento delle graduatorie con conseguente disparità di trattamento tra i docenti.

Proprio per tale motivo e, per i medesimi motivi indicati ai precedenti punti che precedono si impugna, per quanto di ragione, anche la procedura di mobilità 2017-2018 per la parte in cui il MIUR determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017 non ha assegnato alla ricorrente una sede più prossima alla sua residenza , scavalcata da docenti con punteggio inferiore .

Ad ogni buon conto per i medesimi motivi riportati al capo A la procedura di mobilità è viziata in quanto la ricorrente avrebbe avuto , in ogni caso, diritto ad essere assegnata/trasferita, con la nuova procedura di mobilità presso una delle sedi più prossime alla sua residenza tenuto conto che altre docenti, senza diritto di precedenza, e con un punteggio inferiore , l'hanno preceduta.

Ancora una volta è accaduto che la ricorrente benché abbia un punteggio superiore a quello di numerose sue colleghe (ed a differenza di quest'ultime), si vedrebbe ingiustamente costretta, al termine del periodo di malattia e di congedo parentale a doversi trasferire (o comunque ad essere assegnata effettivamente) per un periodo di almeno di tre anni a centinaia di chilometri di distanza da casa vedendo gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare.

\*\*\*\*

**4) *Illegittimità E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLE NOTE COMUNI ALLEGATE al CCNI per la mobilità del personale docente A. S. 2016/17 e dell'allegato 2 al CCNI 2017-2018 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" - violazione artt. 1339 e 1418/1419 c.c. E dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv - diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio presso scuole paritarie/parificate (anche successivamente all'anno 2008)– violazione della normativa regolante l'equiparazione tra scuola paritaria e scuola statale, con riferimento ad entrambe le procedure di mobilità impugnate.***

Alla ricorrente non è stato riconosciuto il maggior punteggio dovuto per il servizi pre-ruolo prestato presso scuole paritarie (anche successivamente all'anno 2008) che, se attribuito, avrebbe comportato un maggior punteggio, con conseguente maggiore possibilità di vedersi riconosciuta l'assegnazione presso l'ambito prescelto.

Orbene, all'atto della presentazione della domanda di Mobilità 2016 la ricorrente ha diligentemente allegato una dichiarazione per il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto



nella scuola paritaria ai sensi **dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001)**.

In tale dichiarazione venivano elencati tutti i servizi pre-ruolo svolti dal 2000 al 2015, per un totale di 14 anni di servizio pre-ruolo.

L'Ufficio convenuto del tutto illegittimamente ha riconosciuto alla ricorrente solo 2 anni di servizio pre-ruolo, non considerando ben 5 anni prestati dalla ricorrente presso una scuola paritaria, così non attribuendo alla stessa ben 15 punti.

I medesimi anni di servizio pre-ruolo prestati non sono stati conteggiati nemmeno con riferimento alla successiva mobilità 2017 e, di conseguenza alla ricorrente non sono stati attribuiti ben 36 punti (**cfr tabella valutazione e note comuni all n. 2a e 2c**)

E ciò sulla base della tabella B dell'allegato del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'8.4.2016 che dopo aver attribuito 3 punti *“per ogni anno di servizio pre-ruolo”*, nelle note *“note comuni”* in calce all'allegato D del medesimo CCNI specifica che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole primarie che abbiano mantenuto lo status si parificate congiuntamente a quello di paritarie ...”*.

Senonchè, **tale disposizione è illegittima perché in contrasto con norme di rango superiore ed, in ogni caso, con i principi costituzionali e comunitari in materia.**

Sul punto deve ribadirsi che secondo il D.L.vo 165/2001, cd. testo unico del pubblico impiego, *“nelle materie ... della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”* (art. 40, primo comma).

Pertanto, *“nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”* (art. 40, co. 3-quinquies).

Orbene, se è vero che non vi sono norme di legge che specificamente regolano la ponderazione dei titoli ai fini della graduatoria per la mobilità, si osserva che il testo unico scolastico 297/94 dispone all'art. 485, 1° comma, che *“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”*.



Inoltre, l'art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Come già riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, ***“le fonti riportate tratteggino, codificandolo, un principio di portata generale alla stregua del quale deve essere affermata l'equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali”*** (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 26.9.2017, allegata sub doc. n. 22).

Da ciò consegue che, avendo l'art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006 superato la distinzione tra scuole pareggiate e scuole paritarie, nonché previsto unicamente quella tra scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie (art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006), **la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall'art. 485, primo comma, L. 297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie.**

L'operata ricostruzione, peraltro, trova conferma nella disposizione contenuta **nell'art. 1 bis del DL 250/2005, convertito in legge 27/2006 che, stabilendo che “la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione”**, pone evidentemente sul medesimo piano l'insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali.

Una diversa ricostruzione sarebbe, peraltro, del tutto irragionevole! Ed infatti, le attività d'insegnamento svolte dai docenti negli istituti paritari e/o parificati comportano un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

**Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti: informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione o ancora partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; - verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.**

In tal senso anche la giurisprudenza di merito ( **Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014**): *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei*



titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297", riconoscendo (la Ragioneria dello Stato nel suddetto parere), quindi che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs. 297/94.<sup>20</sup>

**Tra l'altro, in applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente riconoscono l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali a paritarie di ogni ordine e grado" (cfr. tabella valutazione titoli allegata al bando di concorso del 23.02.2016, all. 18).**

Non può, infine, omettersi di considerare che la fase della mobilità, obbligatoria per la categoria a cui appartiene la ricorrente, è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art. 1, comma 108, della legge 107/2015. Infatti, solo all'esito della stessa, viene assegnata la sede definitiva di lavoro. Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità.

<sup>20</sup> Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole "paritarie".<sup>20</sup> A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, in seno alla nota n. 0069064 del 4.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/2000 "nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizio pre-ruolo svolti nelle Istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16\_04.1994 n. 297 (testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'Istruzione)", ed ha aggiunto che "le disposizioni contenute l-Iris del DL 5.12.2005 (conv. in L 27 / 2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".



Deriva da quanto precede **la nullità, in quanto *contra legem*, della clausola contenuta delle note comuni in calce all'allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'8.4.2016 che dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”.**

Per tale motivo, già nell'ambito della mobilità anno 2016/2017, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per gli anni di servizio prestati presso le scuola paritaria e non riconosciuti.

Conseguentemente, alla ricorrente andava riconosciuto un “punteggio base” complessivo di 25 punti (10 già riconosciuti + 15).

Quanto sopra dedotto deve necessariamente riferirsi anche al servizio pre ruolo prestato dopo il 31.12.2008 non essendoci ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa ai fini della alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

Benché le convenzioni di parifica stipulate nel corso degli anni siano scadute il 31 agosto 2008, (in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto che: *‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994’*<sup>21</sup> il divieto di valutazione del servizio, anche per il periodo successivo al 2008 contrasta con il principio di equiparazione giuridica tra il servizio di insegnamento prestato negli istituti scolastici paritari e quello prestato negli istituti gestiti direttamente dallo Stato che emerge dalla legislazione vigente “aventi medesima dignità e medesime caratteristiche” (Cfr Tribunale di Caltagirone e Tribunale di Milano).

**Ed in effetti, in materia di riconoscimento dei servizi pregressi ed anche a seguito dell'interpretazione data a riguardo dalla giurisprudenza, non appare assolutamente legittimo omettere la valutazione del servizio prestato per il periodo successivo al 31.08.2008 nemmeno in base al combinato disposto degli artt. 360, comma 6, e 485 d. Lgs 297/1994.**

**Infatti, sebbene questi articoli prevedano unicamente il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate", tuttavia, tali disposizioni di legge, nel riferirsi con la terminologia giuridica dell'epoca agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbono oggi trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole**

<sup>21</sup> Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.



"paritarie".Del resto, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici e stato espressamente riconosciuto dal D.L. 250/2005 (conv. il L. 27/2006), laddove prevede, all'art.1 bis, che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e HI, del testo unico di cui al decreto legislative 16 Aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 manzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie" (cfr. Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 .

Anche il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6.09.2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, dichiarando"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui va valutato servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegata al CCNI per la mobilità del personale docente" .( **si veda anche Tribunale del Lavoro di Milano — Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, provv. del 20.07.20169 .**

Alla luce di tutto quanto esposto, deve concludersi , senza dubbio alcuno che la disposizione contenuta in seno alle "Note comuni" riportate in calce alla tabella dei trasferimenti del CCNI, la quale prevede esplicitamente che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non e valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*", **deve essere disapplicata** ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv del d.lgs. 165/01 in quanto viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d'insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche (anche con riferimento agli anni di servizio prestati successivi al 2008) con conseguente illegittimità del disconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera della ricorrente e degli anni di servizio pre-ruolo dalla stessa prestati nell'arco temporale che va dal 1.09.2002 al 31.08.2015 che le avrebbe consentito , un ulteriore punteggio .

\* \* \* \* \*

#### **4) ANCORA ED IN SUBORDINE : SUL DINIEGO ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:**

**a) Illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018. diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto "comune" e/o lingua , sia su infanzia che su primaria, per motivi di ricongiungimento familiare. Violazione dell'art. 7 del CCNI 2017/2018– utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie . Diritto avere la precedenza rispetto ai docenti in ruolo assegnati provvisoriamente in virtù dei benefici della legge 100/87 (coniuge militare);**



In ogni caso, fermo restando il diritto della sig.ra Di Donato ad essere assegnata nella sede richiesta per le ragioni esposte nel presente ricorso, va rilevato che la stessa aveva diritto all'assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 7 ed 8 del CCNI 2017/2018 utilizzazioni ed assegnazioni (cfr. domande allegate sub doc. nn. 14 e 14a).

Com'è noto, l'assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci sono esigenze di cura, connesse a gravi motivi di salute.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori.

Tra i docenti richiedenti è riconosciuta la **precedenza**, tra l'altro, al **“lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18”**.

Orbene, come anticipato in premessa, la sig.ra Di Donato, dovendo assistere i propri figli, anche tenuto conto della patologia del marito, ha presentato domanda per ottenere l'assegnazione provvisoria.

Pur di riuscire ad ottenere l'assegnazione richiesta per le ragioni appena esposte, la docente ha presentato domanda non solo per la scuola primaria, ma anche la scuola dell'infanzia, avendone l'abilitazione.

Senonché, del tutto incomprensibilmente, non solo le domande non sono state accolte, ma la docente non ha ricevuto alcuna risposta dal Miur NONOSTANTE, per quanto consta, I NUMEROSI POSTI DISPONIBILI nelle province di preferenza .

La mancata assegnazione della docente è illegittima in quanto la ricorrente era in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 ed 8 del CCNI, avendo peraltro diritto alla precedenza ivi prevista, e al momento della domanda vi erano posti vacanti negli ambiti indicati dalla docente.

Numerose sono quindi le violazioni a cui è andato incontro l'amministrazione in quanto:

- 1) la ricorrente aveva diritto all'assegnazione atteso che vi erano numerosi posti disponibili sia su infanzia che su primaria;
- 2) la ricorrente aveva la precedenza rispetto ai docenti in ruolo assegnati provvisoriamente in virtù dei benefici della legge 100/87 (coniuge militare).



Ed infatti, per quanto attiene il punto 2, si osserva che del tutto illegittimamente i docenti beneficiari della precedenza di cui alla l. 100/87 sono stati preferiti alla ricorrente.

L'Art. 8 del CCNI utilizzazioni ed assegnazioni 2017 individua le categorie di docenti che hanno diritto ad ottenere con precedenza l'assegnazione provvisoria, nonché l'ordine di priorità delle stesse.

Orbene, il diritto del docente che "madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18 , precede sia il diritto del "coniuge convivente del personale militare" punto VI.

Ciò ha arrecato un enorme disagio alla sig.ra Di Donato, rendendo estremamente difficile per la ricorrente prendersi cura dei propri figli.

Pertanto, in via subordinata si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di ordinare al MIUR di assegnare la sig.ra Di Donato in una sede utile per consentire alla stessa di sottoporsi alla cure necessarie alla propria condizione.

#### **b) IN ULTERIORE SUBORDINE.**

**diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente su posto di "sostegno" senza titolo e diritto di precedenza della docente in ruolo rispetto ai docenti, senza titolo , appartenenti alla GAE e/o alle graduatorie di Istituto ;**

Il ministero ha illegittimamente escluso i docenti di ruolo dalle assegnazioni provvisorie su cattedre di sostegno senza titolo.

In particolare con la circolare n. 37381 del 29/08/2017, (che fornisce istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente e ATA per l'anno scolastico 2017/18) il MIUR ha previsto, per assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili, un'illegittima precedenza , in favore dei docenti provenienti da Graduatorie di Istituto , rispetto a quelli, come la docente, a tempo indeterminato che hanno fatto richiesta di assegnazione su posto di sostegno, benché senza titolo, sia su primaria che su infanzia.

Ed invero, la docente ben avrebbe potuto essere assegnata provvisoriamente su posto di "sostegno" in quanto , *"dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il MIUR è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato. Ancora prima che giuridicamente legittimo – ha affermato il Tribunale emiliano – questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo"* (così anche Tribunale di Reggio Emilia





ordinanza n. 848 del 27/03/2017 e n. 180 del 23/01/2017, si veda in tal senso anche Tribunale di Monza) .

Pertanto, in applicazione di tale principio, dopo l'assegnazione dei posti di sostegno a tutti i docenti abilitati a tale insegnamento il Miur avrebbe dovuto assegnare i numerosi e restanti posti ai docenti di ruolo (ma senza titolo e quindi in deroga) che avevano richiesto l'assegnazione provvisoria anziché ai docenti provenienti da GAE e/o Graduatorie di Istituto e quindi non di ruolo.

Ed infatti, in maniera del tutto illegittima, con la circolare sopra indicata, il MIUR ha coperto i posti residui stipulando nuovi contratti a tempo determinato con i docenti supplenti non specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, tralasciando di chiamare i docenti di ruolo che hanno richiesto l'assegnazione provvisoria per motivi di ricongiungimento familiare .

A quanto consta infatti i posti disponibili nella provincia di Napoli al mese di Ottobre sono n. 685 su scuola primaria e n. 889 posti su infanzia mentre per la provincia di Caserta ad oggi, sono residuati n. 191 posti su infanzia e n. 321 posti su sostegno.

Il numero di posti disponibili su sostegno era già a conoscenza del MIUR alla data della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per cui parte convenuta avrebbe dovuto attingere da tale graduatoria per sopperire alla carenza di organico .

Tale condotta è ancor più grave se si considera che gli alunni privati dell'insegnamento siano proprio quelli che avrebbero bisogno di maggior tutela .

L'immediata assegnazione provvisoria alla ricorrente avrebbe consentito sin dal primo giorno di scuola all'alunno disabile di avere l'assistenza dovuta .

Pertanto, tenuto conto del numero di posti di sostegno disponibili nelle Province di Napoli e Caserta illegittimamente occupati dal Miur con contratti a tempo determinato e tenuto conto del posto occupato dalla sig.ra Di Donato in graduatoria, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse accogliere la domanda di trasferimento della docente, di ordinare al Miur di assegnare la docente su posto di sostegno, per garantire il ricongiungimento familiare richiesto.

\*\*\*\*\*

**6) CON RIFERIMENTO A TUTTE LE PROCEDURE DI MOBILITA': DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST ECCESSO DI POTERE OMESSA PUBBLICAZIONE DELL'ALGORITMO – ERRATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA PER RICONGIUNGIMENTO;**

L'ufficio Scolastico non ha inoltre tenuto conto delle richieste presentate dalla lavoratrice prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha dato seguito alle richieste dei numerosi docenti (anche in relazione al provvedimento



cautelare di sospensione disposto dal TAR Lazio sopra menzionato) con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione ha violato non solo il principio di scorrimento della graduatoria ma è in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e pertanto annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento<sup>22</sup>

Il MIUR ha del tutto omesso di istruire le posizioni delle ricorrenti, non tenendo conto né del punteggio alle stesse attribuito a seguito di valutazione della domanda di mobilità né delle preferenze dalle stesse espresse con le predette domande.

Macroscopici sono gli errori del software utilizzato (il cui funzionamento è tuttora sconosciuto) che però non ha inteso riparare agli errori, costringendo numerosi docenti a rivolgersi al Giudice del Lavoro<sup>23</sup> per vedersi riconosciuto il proprio diritto ad una assegnazione rispettosa della graduatoria.

Ma ciò che lascia sconcerti è che il MIUR non ha nemmeno reso note le modalità di "funzionamento/calcolo" dell'algoritmo né motivato in alcun modo la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta come richiesto più volte da migliaia di docenti pur riconoscendo, implicitamente gli errori .

Ed infatti il provvedimento di assegnazione adottato da parte convenuta è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90 nonché proceduralmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione.

A ben vedere , tra l'altro, l'assegnazione presso la sede di Roma, cozza anche contro i principi tutelati dall'art. 4 del D.L. n. 90/2014, conv. Mod. nella L. 11 16 agosto 2014, n. 114 che prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di assegnazione a tutela dell'integrità familiare.

Tutto ciò premesso, la ricorrente , come in epigrafe rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare :

1) a. accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, e/o, in subordine, della procedura di mobilità 2017/2018, nonché

---

<sup>22</sup> Prima ancora il MIUR, è stato letteralmente sommerso da reclami e ricorsi per gli esiti delle operazioni di mobilità, invitato i docenti interessati a presentare istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola 2006-2009.

<sup>23</sup> Il MIUR in vari informali interventi si è giustificato dicendo che la mobilità ha riguardato un altissimo numero di migliaia di docenti e che pertanto qualche errore era possibile ma tale affermazione non può in alcun modo giustificare alcunché poiché ognuno dei docenti come ognuno dei dipendenti pubblici ha assolutamente diritto ad essere trasferito nell'ambito territoriale migliore fra quelli opzionati secondo il sacro diritto di precedenza legato al merito.



l'errata compilazione delle graduatorie nella parte in cui non dispongono il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti territoriali prescelti dalla docente, preferendole altri docenti con un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente), e/o, docenti appartenenti alle graduatorie di cui al concorso ex D.M. N. 82/2012, o, ancora assunti antecedentemente all'anno 2015, ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla "C", e, quindi, (anche) previa declaratoria di illegittimità dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale,

b. previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, sopra richiamate nonché del decreto/ bollettino/elenco delle assegnazioni della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Ambito Territoriale di Genova, nonché, se del caso, dei provvedimenti degli USR Campania - Ambiti Territoriali Provinciali della Campania che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase B, C e D della scuola primaria disposti dal MIUR,

c. e/o (in subordine) previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione, per quanto di ragione, di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2018/2018 siglato il 11.04.2017, sopra richiamate (anche perché reso sulla base di un provvedimento di per sé illegittimo), nonché del decreto/ bollettino/elenco delle assegnazioni della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Ambito Territoriale di Prato, nonché, se del caso, dei provvedimenti degli USR Campania - Ambiti Territoriali Provinciali della Campania che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase B, C e D della scuola primaria disposti dal MIUR,

d. e/o previo accertamento e declaratoria di illegittimità e conseguente nullità/inefficacia dell' allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 nonché della Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo della mobilità a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare servizio pre-ruolo svolto in istituti paritari, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni/tabelle allegate al CCNI 2016-2017 e 2017/2018, conseguentemente;

d. condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per quanto di ragione, l'immediata assegnazione della ricorrente (in primis, presso l'ambito più vicino alla residenza del disabile) presso l'Ambito Territoriale della provincia di Napoli o della Campania, o comunque uno dei successivi ambiti indicati e prescelti nell'ordine indicato nella domanda di mobilità tenuto conto del punteggio effettivamente maturato (dove tuttora risultano posti disponibili) su posto comune o



Lingua Inglese anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, e/o ancora su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o istruzione età adulta in applicazione del criterio di prossimità in relazione all'effettivo punteggio tenuto;

e. o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti;

f. di conseguenza disporre e ordinare agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda ad assegnare la ricorrente anche temporaneamente, (eventualmente ex art. 7 del CCNI 2016) e con riserva presso un ambito più prossimo alla residenza e comunque nel rispetto del criterio delle preferenze;

IN OGNI CASO:

g. in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertata e dichiarata l'illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018 di cui all'art.7 del CCNI (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018):

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto "comune" (primaria ed infanzia ) in virtù del diritto di precedenza riconosciuto ai docenti avente un figlio minore degli anni 6;

- o ancora, in mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertata e dichiarata, se del caso, l'illegittimità delle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2017/2018 di cui all'art.7 del CCNI (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018) e previa disapplicazione della circolare MIUR n. 37381 del 29/08/2017 (e, conseguentemente della circolare USR Campania 7703/2017) per la parte in cui ha previsto la precedenza su posti disponibili, sia su infanzia che su sostegno , da GAE e/o Graduatorie di Istituto I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> fascia rispetto alla ricorrente, docente di ruolo, richiedente l'assegnazione provvisoria accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria su posto di sostegno "in deroga" (primaria ed infanzia );

- e conseguentemente, ordinarsi l'assegnazione provvisoria su posto comune e/o , in subordine, su posto di sostegno "in deroga", presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente per la provincia di Napoli, sia per la scuola primaria che per l'infanzia;



h. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati anticipatari.

in via istruttoria si

### CHIEDE

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 73 del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate nonché sulle seguenti circostanze ove contestate dalla controparte :

1.vero è che presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, ed al momento dell'assegnazione presso la sede sita in Genova, sono stati assegnati docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente presso gli Ambiti da Lei prescelti nella domanda di mobilità e comunque in Campania anche a seguito di conciliazione;

2.vero è che presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, ed al momento dell'assegnazione presso la sede sita in Prato, sono stati assegnati docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente presso gli Ambiti da Lei prescelti nella domanda di mobilità e comunque in Campania anche a seguito di conciliazione;

3.vero è che tuttora presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente vi sono tuttora posti vacanti con conseguente necessità da parte degli uffici scolastici di provvedere a nuove assunzioni a termine;

4.vero che, con riferimento alle province prescelte dalla ricorrente, ai fini dell'assegnazione provvisoria, sia su infanzia che su primaria , vi sono numerosi posti disponibili su sostegno ;

5.vero è che il MIUR, e comunque gli Istituti scolastici hanno provveduto o stanno provvedendo ad assegnare provvisoriamente, a docenti NON in ruolo e senza titolo (da GAE o Graduatorie di Istituto) numerosi posti vacanti su sostegno (infanzia e primaria), a danno della ricorrente, di ruolo che, benché senza titolo sul sostegno aveva la precedenza;

B. Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1. Dirigente scolastico Regionale Campania, Caserta e Napoli p.t. :

2. Dirigenti scolastici provincia di Caserta, Napoli, e comunque degli ambiti prescelti dalla ricorrente;

C) ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:



- a. degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza;
- b. di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di mobilità anche con riferimento all'assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Napoli, Caserta, e comunque Regione Campania in relazione all'anno scolastico 2016/2017, e 2017/2018 e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente;
- c. del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti;

**D) l'elenco dei contratti a tempo determinato sottoscritti per occupare il posti di sostegno "in deroga" nelle province di Napoli e Caserta.**

**D) ammettersi CTU consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare** e determinare sulla base della documentazione prodotta ed richiesta al capo che precede , se il provvedimento di assegnazioni della ricorrente è conforme a legge e se le preferenze spettanti alla ricorrente sono state rispettate e, ancora, la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e, ancora, se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

- Con riserva, sin da ora di agire per il maggior danno subito anche a seguito del protrarsi della condotta illegittima della convenuta.

Si allegano :

- 1. Certificazione medica sig. Bottone Aldo;
- 2a. CCNI mobilità 2016/2017;
- 2b. CCNI assegnazioni provvisorie 2017/2018;
- 3a. Domanda;
- 3b. Proposta di assunzione;
- 3c. Accettazione assunzione
- 3d. Contratto di assunzione;
- 3e. Accettazione contratto;
- 4. Ordinanza prot. N. 241 del 08.04.2016;
- 5. Domanda di mobilità di mobilità 2016/2017;
- 5a. Allegato D;
- 6. Comunicazione ufficio scolastico ai fini della mobilità ;
- 7. E-mail assegnazione;



8. Estratto del bollettino dei movimenti nazionale delle province prossime alla residenza della ricorrente e tabella prossimità;
- 9a. Bollettino trasferimenti scuola primaria Liguria;
10. CCNI mobilità 2017/2018;
11. Domanda mobilità 2017/2018;
- 11a. Comunicazione ufficio scolastico ai fini della mobilità;
12. Elaborazione da parte dei sindacati dell'elenco dei posti liberi scuola primaria dopo la mobilità 2016 2017;
- 13a. Primaria Bollettino Movimenti 2017-18;
- 13b. Primaria Tabulato Riassuntivo Movimenti 2017-18;
14. bollettino mobilità Toscana;
- 14b. bollettino mobilità Toscana;
- 15a. domanda assegnazione provvisoria primaria;
- 15b. domanda assegnazione provvisoria infanzia ;
- 15c. dichiarazione personale;
- 16a. Graduatoria assegnazioni provvisorie infanzia;
- 16b. Graduatoria assegnazioni provvisorie primaria;
17. Precedenti giurisprudenziali e Ordinanza TAR LAZIO 4720/16;
18. legge 107/2015;
19. DM 82/2012;
20. Tribunale Cagliari, 7.09.2017;
21. Tribunale Messina, ordinanza cautelare 31.08.2017 ;
22. Tribunale di Roma, ordinanza cautelare 3.01.2018;
23. CCNI docenti;
24. Posti disponibili per supplenze-ottobre-2017-infanzia-comuni;
25. tabella posti vacanti in deroga al mese di Ottobre 2017;
26. circolare MIUR n. 37381 del 29/08/2017;
27. Proposte conciliazioni

**Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo.**

\*\*\*\*\*

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Avv. Emilio Iacobelli, in qualità di procuratori della ricorrente,

**PREMESSO**

– che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente a.s.



2016/2017 e 2017/2018 svolto nonché del diritto legittimo scorrimento della graduatoria ;

- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso AAAA e/o EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Napoli , Caserta , e comunque quantomeno della Campania e del Lazio;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *sopra riportato* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, nell' ambito territoriale della provincia di Napoli e/o Caserta, (e comunque della Campania e del Lazio )per le classi di concorso AAAA e/o EEEE ;

### **RILEVATO**

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, e altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;
- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti tenuto conto che il sito Istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) risulta seguito con elevata frequenza da tutti i docenti .
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario nonché Giudice Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).  
Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**





La notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

*Salvis iuribus*

Napoli, li

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio

Iacobelli

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

